



RINO MASTROTTO

CODICE ETICO E DI CONDOTTA
DI GRUPPO

RINO MASTROTTO GROUP S.p.A.
Via dell'Artigianato 100
36070 Trissino (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0445 969696
www.rinomastrotto.com
e-mail: info@rinomastrotto.com

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
FINALITÀ DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA 231 DI GRUPPO DI RINO MASTROTTO	3
AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI.....	4
LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO	5
ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA 231 DI GRUPPO E RELATIVE MODIFICHE	5
SEZIONE I - PRINCIPI ETICI.....	6
I.1. LEGALITÀ.....	6
I.2. NON DISCRIMINAZIONE, EGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ.....	6
I.3. TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI	7
I.4. COINVOLGIMENTO CON GRUPPI ARMATI NON STATALI	7
I.5. TRASPARENZA, CORRETTEZZA E AFFIDABILITÀ.....	7
I.6. PROFESSIONALITÀ	7
I.7. RISERVATEZZA	7
I.8. VALORE DELLE RISORSE UMANE	8
I.9. SALUTE E SICUREZZA	8
I.10. TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL CLIMA E PRECAUZIONI NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIMA, IN PARTICOLARE DELLE SPECIE ANIMALI.....	8
I.11. TUTELA DELLA CONCORRENZA.....	9
I.12. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.....	9
I.13. PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI BASATE SULLA PROSPETTIVA DEL RISCHIO	9
I.14. RAPPORTI CON I FORNITORI E GESTIONE DELLA CATENA DEL VALORE	10
SEZIONE II – CRITERI DI CONDOTTA	10
CAPO I – ENVIRONMENTAL_PROTEZIONE AMBIENTALE.....	10
I.1. IMPATTO AMBIENTALE LOCALE	10
I.2. SOSTANZE CHIMICHE E SOSTANZE PERICOLOSE	12
I.3. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	12
I.4. TRATTAMENTO DELLE ACQUE	12
I.5. EMISSIONI ATMOSFERICHE.....	13
I.6. BENESSERE DEGLI ANIMALI E ORIGINE	13
I.7. TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E AMBIENTALE SUDAMERICANO.....	13
CAPO II – SOCIAL_IL CAPITALE UMANO.....	13
II.1. RISORSE UMANE	13
II.2. LAVORO MINORILE.....	14
II.3. LAVORO FORZATO, COERCIZIONE E MOLESTIE.....	14
II.4. DISCRIMINAZIONE E MERITOCRAZIA.....	15
II.5. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE.....	15
II.6. SALARIO E ORARIO DI LAVORO	15
II.7. PRATICHE DISCIPLINARI.....	16
II.8. SALUTE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.....	16
II.9. EMERGENZE E INCIDENTI.....	17

II.10. AMBIENTE DI LAVORO.....	17
II.11. USO DI FORZE DI SICUREZZA	17
SEZIONE III – NORME DI COMPORTAMENTO ex D.Lgs. 231/2001 e D. Lgs. 24/2023.....	18
PRINCIPI GENERALI	18
III.1. CONFORMITÀ REGOLAMENTARE E RICICLAGGIO.....	19
III.2. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI	20
III.3. COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI.....	21
III.4. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	24
III.5. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	26
III.6. 27	
CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE	27
III.7. CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)	28
III.8. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE	29
III.9. COMPORTAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO	31
III.10. TUTELA DELLA CONCORRENZA E CONFLITTO D'INTERESSI.....	31
III.11. CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE.....	32
III.12. COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA.....	32
III.13. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.	33
III.14. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DI FALSO NUMMARIO	34
III. 15. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	34
III.16. COMPORTAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE	35
III.17. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	36
III.18. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DELLE FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO	36
III.19. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO	37
III.20. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI E SOCIALI.....	37
III. 21 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	38
III. 22 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	38
III.23. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI.....	39
III.24. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DI PRODOTTO.....	40
SEZIONE IV – EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI.....	41
IV.1. OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE	41
SOCIETÀ DOTATE DI MODELLO 231	41
SOCIETÀ NON DOTATE DI MODELLO 231.....	41
IV.2. SANZIONI	42
SEZIONE V – RIFERIMENTI	42

DISPOSIZIONI GENERALI

FINALITÀ DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA 231 DI GRUPPO DI RINO MASTROTTO

RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. è una società che affonda le proprie radici in una tradizione familiare che risale alla metà del '900 ed è oggi un prestigioso *brand* riconosciuto a livello internazionale. Il costante impegno per quanto riguarda l'affidabilità e la competenza imprenditoriale, la ricerca, l'innovazione stilistica, la politica ambientale, la capacità manageriale e finanziaria hanno consentito a RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. (di seguito anche la "Società") di imporsi nel settore della concia delle pelli in Italia e all'estero, anche tramite proprie controllate in Brasile, Francia, Messico, Stati Uniti e Svezia.

Con la gestione delle sue divisioni produttive e delle società controllate, strutturate in un sistema a rete (di seguito anche il "Gruppo"), RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. soddisfa infatti il ciclo completo della concia, dall'approvvigionamento di accuratamente selezionata materia prima, alla produzione ampia e specializzata di prodotti che rispondono a tutte le esigenze di mercato. Singole divisioni produttive sono infatti espressamente dedite a creare le migliori pelli destinate ai produttori e *brand* del settore *automotive*, pelletteria, arredamento e calzatura.

Uno degli obiettivi prioritari di RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. è quello di conseguire e mantenere posizioni competitive durevoli nel tempo salvaguardando al contempo i valori di base ed i principi dell'azione del fondatore della Società, che sono oggi patrimonio non solo della proprietà, ma di tutte le persone che vi lavorano.

Ciò premesso, il presente documento (di seguito il "**Codice Etico e di Condotta 231 di Gruppo**" o, per brevità, il "Codice") è stato approvato il 13 marzo 2026 dal Consiglio di Amministrazione di RINO MASTROTTO GROUP S.p.A., in qualità di Capogruppo, secondo la miglior *governance* societaria, sul presupposto che la relativa osservanza costituisca condizione imprescindibile per un corretto funzionamento del Gruppo, per la tutela della sua affidabilità e reputazione e per una sempre maggior soddisfazione della clientela, fattori questi che concorrono a determinare il successo e lo sviluppo attuale e futuro del Gruppo.

Le Società del Gruppo improntano ai principi e ai valori del presente Codice tutte le azioni, operazioni, rapporti e transazioni poste in essere nella gestione e nell'operatività delle diverse attività aziendali.

RINO MASTROTTO GROUP S.p.A., in qualità di Capogruppo, in particolare, vuole promuovere all'interno del Gruppo i seguenti principi:

- mantenere e sostenere una gestione imprenditoriale proficua e sostenibile, ovvero fondata sui criteri ESG (Environmental, Social & Governance) attraverso l'adesione ai più elevanti standard internazionali in tema di protezione dell'ambiente, responsabilità verso il clima, benessere animale e dei diritti umani,
- garantire una sempre maggiore qualità dei propri prodotti e un'efficiente produzione, grazie ad una continua attività di Ricerca & Sviluppo, che sappia conformarsi alle esigenze dei clienti, del contesto in cui opera,
- motivare, sensibilizzare e valorizzare il personale quale importante autore della qualità e dell'innovazione aziendale (corsi periodici di formazione, riunioni e gruppi di lavoro),
- ricercare le soluzioni migliori per ridurre l'impatto ambientale e climatico nel processo produttivo, impegnarsi a rispettare il territorio in cui opera, coinvolgere il personale per creare una maggiore consapevolezza in tema di rispetto dell'ambiente e del clima,
- prestare attenzione e valorizzare le proprie risorse umane sostenendone la crescita professionale sulla base del merito.

Le Società del Gruppo sono consapevoli di appartenere ad una catena del valore nella quale possono verificarsi impatti pregiudizievoli della tutela di diritti umani, benessere animale, clima e ambiente, e intendono adoperarsi al fine di garantire ai propri clienti, impegnati in percorsi di Sostenibilità, la propria totale adesione ai principi comportamentali dagli stessi definiti. A tal fine si impegnano a strutturare un processo atto alla verifica periodica dei contenuti dei Codici Etici divulgati dai clienti e via via dagli stessi aggiornati, nonché all'integrazione degli eventuali comportamenti aggiuntivi nel Codice Etico e di Condotta 231 di Gruppo o comunque nell'allineamento a tali Codici del presente Codice, che viene divulgato internamente e verso i fornitori.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente Codice esprime i valori, i principi e gli impegni che le Società del Gruppo assumono nei confronti di tutti i loro stakeholder. Al Codice è attribuita una funzione preventiva: la codificazione delle regole di comportamento cui tutti i destinatari devono uniformarsi costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo delle Società del Gruppo a rendersi garanti della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

Le norme del Codice si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "Destinatari"):

- *Soggetti interni* (di seguito anche il "Personale"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con una o più Società del Gruppo; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti terzi* (di seguito anche i "Terzi"): professionisti esterni, partner, consulenti, fornitori, società di somministrazione e, in generale, coloro che, pur non appartenendo a una o più Società del Gruppo, hanno rapporti lavorativi con le stesse, o svolgono attività in nome e/o per conto delle stesse.

Il Codice Etico e di Condotta di Gruppo trova applicazione nei confronti di tutte le Società del Gruppo Rino Mastrotto, previo recepimento dello stesso da parte dell'organo amministrativo di ciascuna società. Qualora una o più società del Gruppo decidano, per motivi giustificati, di non recepire il Codice Etico e di Condotta di Gruppo e di adottare un proprio Codice Etico e di Condotta specifico, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Rino Mastrotto Group S.p.A., in qualità di Capogruppo. Di conseguenza, in tali casi, il Codice Etico e di Condotta di Gruppo non troverà applicazione nei confronti dei Destinatari di tali Società, che avranno scelto, sulla base di giustificate motivazioni, di adottare un proprio Codice Etico e di Condotta *ad hoc*. Questa rappresenta un'eccezione rispetto all'applicazione uniforme del Codice a tutte le Società del Gruppo.

Si precisa che nei confronti dei Fornitori (i.e. soggetti fisici o giuridici facenti parte della catena di approvvigionamento delle varie Società del Gruppo) trovano applicazione le più specifiche disposizioni contenute nel Codice di Condotta Fornitore, che costituisce parte integrante del presente Codice e al quale si rinvia integralmente, elaborato al fine di garantire che i Fornitori applichino e condividano i più elevati standard qualitativi e, con essi, una sempre maggiore sostenibilità ambientale e benessere animale, unitamente all'attuazione delle politiche sociali.

Tutti i fornitori che operano per le Società del Gruppo sono comunque tenuti a prendere completa visione dei principi etici e comportamentali contenuti nel presente Codice.

Nei confronti dei terzi il personale delle Società del Gruppo, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- attuare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di adeguarsi alle norme del Codice.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui i Soggetti terzi, nello svolgimento della propria attività in nome e/o per conto di una o più Società del Gruppo (o comunque, nello svolgimento della propria attività per le Società di riferimento), violino il Codice, la stessa Società è legittimata ad adottare ogni provvedimento previsto dalla legge vigente, ivi compresa la risoluzione del contratto. A tal fine, le Società del Gruppo adotteranno nei propri contratti con i suddetti soggetti apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cd. Clausola di salvaguardia).

L'attuazione e la credibilità dei Principi Etici e di Condotta 231 esigono la coerenza fra ciò che si dichiara, da un lato, e i comportamenti che si mettono in atto, dall'altro, vale a dire le azioni che rendono operativi i principi.

A tal scopo, nella **Sezione II** e nella **Sezione III** del presente Codice, sono definiti **obblighi e divieti comportamentali** finalizzati a:

- definire un insieme di valori e regole di comportamento da rispettare e attuare nella conduzione degli affari e nei rapporti verso clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, concorrenti, collettività e ambiente nonché nell'organizzazione e gestione delle Società del Gruppo, ai fini della realizzazione di un efficace sistema di controllo delle attività tale da assicurare la prevenzione della commissione di reati (e.g. per Italia trova applicazione il modello ex D.lgs. 231/2001). Nessuna attività o operazione aziendale può tradursi in condotte che violino la legislazione di riferimento.
- mantenere e sostenere una gestione imprenditoriale proficua e sostenibile, ovvero fondata sui criteri ESG (Environmental, Social & Governance) attraverso l'adesione ai più elevanti standard internazionali in tema di protezione dell'ambiente e dei diritti umani, e contribuire alla riduzione degli impatti negativi dal punto di vista ESG attraverso la selezione di fornitori in linea con tali criteri.

il tutto, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, intervenendo anche con misure correttive e/o sanzioni adeguate.

LA RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ' DEL GRUPPO

Le Società del Gruppo si impegna a:

- garantire la diffusione del Codice presso tutto il Personale e ai Terzi;
- divulgare (secondo le modalità previste da apposito piano di informazione) il Codice ai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società stessa;
- ad aggiornare costantemente il presente Codice, in relazione al cambiamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo – in caso di accertata violazione – adeguate misure sanzionatorie.

VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

Per quanto riguarda il Personale, le norme del Codice costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2104 del c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro) e dell'articolo 2105 c.c. (Obbligo di fedeltà)¹; quanto ai Terzi, integrano gli impegni contrattuali già pattuiti.

I comportamenti contrari alle disposizioni del Codice sono valutati dalla Società sotto il profilo civilistico e, quanto al Personale, sotto il profilo disciplinare, in conformità alla vigente disciplina, con applicazione delle sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

Resta inteso che le Società del Gruppo si propongono di non avviare o proseguire alcun rapporto di collaborazione con quanti non assumano l'impegno di conformarsi alle disposizioni del presente Codice o ne abbiano violato intenzionalmente o meno le sue disposizioni.

ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DI CONDOTTA 231 DI GRUPPO E RELATIVE MODIFICHE

Il presente Codice Etico e di Condotta 231 di Gruppo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di RINO MASTROTTO GROUP S.p.A. in qualità di Capogruppo, sentito l'Organismo di Vigilanza, e recepito dall'organo amministrativo di ciascuna società controllata.

Qualora una o più società del Gruppo decidano, per motivi giustificati, di non recepire il Codice Etico e di

¹ Art. 2104 c.c. "Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

Art. 2105 c.c. "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

Condotta di Gruppo, e di adottare un proprio Codice Etico e di Condotta 231 specifico, tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Rino Mastrotto Group S.p.A., in qualità di Capogruppo. Questa rappresenta un'eccezione rispetto all'applicazione uniforme del Codice a tutte le Società del Gruppo. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno approvati dal medesimo organo sociale e prontamente comunicati ai soggetti interessati.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, ogni Società del Gruppo predispone un piano di informazione che assicuri la completa divulgazione e spiegazione. Il Codice deve essere portato a conoscenza dei Destinatari e di tutti gli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti con le Società del Gruppo, mediante le più adeguate attività di comunicazione o di divulgazione dello stesso.

Il Codice è pubblicato con adeguato risalto da ogni Società del Gruppo nel sito internet aziendale.

SEZIONE I - PRINCIPI ETICI

Alla base delle scelte strategiche e dei comportamenti operativi, ogni Società del Gruppo condivide, accetta e si conforma ai seguenti Principi Etici:

- legalità
- non discriminazione, eguaglianza e imparzialità
- tortura e trattamenti inumani o degradanti
- coinvolgimento con gruppi armati non statali
- trasparenza, correttezza e affidabilità
- professionalità
- riservatezza
- valore delle risorse umane
- salute e sicurezza
- tutela dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e principi di condotta nell'approvvigionamento delle materie prime, in particolare delle specie animali
- tutela della concorrenza
- tutela della proprietà intellettuale e industriale
- protezione e sicurezza delle informazioni basate sulla prospettiva del rischio
- rapporti con i fornitori e gestione della catena del valore

I.1. LEGALITÀ

Il Gruppo considera il rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali condizione necessaria per lo svolgimento della propria attività e per il mantenimento del successo e della fiducia dei diversi stakeholder. Il Gruppo, pertanto, si impegna a promuovere comportamenti improntati al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei vari contesti in cui le varie Società operano, al fine di evitare che vengano commessi reati e qualsiasi altro tipo di illecito.

I.2. NON DISCRIMINAZIONE, EGUAGLIANZA E IMPARzialità

Il Gruppo tutela e promuove il rispetto della dignità umana, che non deve essere discriminata in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, alle condizioni personali e sociali, alla razza, alla lingua, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose. Tale forma di rispetto dei requisiti sociali si promuove avendo come riferimento, tra gli altri, i principi espressi dallo standard SA (*Social Accountability*) 8000, i principali accordi internazionali (ILO) sui diritti dei lavoratori, soprattutto in materia di lavoro minorile, e i principali requisiti in materia di responsabilità sociale, rispetto ambientale e professionalità ovvero standard simili. Conseguentemente, non sono tollerati comportamenti discriminatori nell'assunzione del personale, nella remunerazione, nella formazione, nell'accesso alle

strutture delle Società del Gruppo, nelle condizioni di lavoro e in ogni altro ambito. I Destinatari sono tenuti a collaborare attivamente per mantenere un clima improntato alla massima collaborazione, nonché al rispetto della dignità e delle competenze di ognuno.

Nella gestione delle diverse attività sociali ed in tutte le relative decisioni, i soggetti ai quali il presente Codice si applica devono operare con imparzialità nel miglior interesse della Società di appartenenza e del Gruppo, assumendo le decisioni con rigore professionale e obbiettività secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali, in coerenza con i principi etici aziendali enucleati nel presente Codice Etico e di Condotta di Gruppo.

I.3. TORTURA E TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Il Gruppo ripudia, vieta e condanna in modo assoluto ogni forma di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante, in conformità alle Convenzioni internazionali sui diritti umani e ai Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani.

Le società del gruppo tutelano la dignità e l'integrità fisica e psicologica di ogni persona e si impegnano a prevenire tali pratiche lungo l'intera catena del valore, adottando misure adeguate in caso di violazioni.

Non sono tollerati comportamenti che possano implicare coercizione, violenza, minacce, abusi di potere o qualsiasi pratica lesiva dei diritti fondamentali dell'individuo. Ogni segnalazione di comportamenti contrari a questo principio sarà gestita con la massima serietà, riservatezza e tutela del segnalante, secondo le procedure aziendali vigenti.

I.4. COINVOLGIMENTO CON GRUPPI ARMATI NON STATALI

Le società del Gruppo vietano qualsiasi forma di utilizzo, sostegno o coinvolgimento, diretto o indiretto, con gruppi armati non statali (Non-State Armed Groups), in conformità ai Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani e alle Linee Guida OCSE sulla Due Diligence, operando per prevenire tali rischi lungo l'intera catena del valore e adotta misure adeguate in caso di violazioni, inclusa la cessazione dei rapporti commerciali.

I.5. TRASPARENZA, CORRETTEZZA E AFFIDABILITÀ

Le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in generale, i comportamenti dei soggetti cui il presente Codice Etico e di Condotta 231 di Gruppo si applica, si ispirano alla massima trasparenza, correttezza e affidabilità.

Nella gestione delle attività, le informazioni rese devono essere trasparenti, veritiere, complete e accurate, e tutte le azioni e le operazioni debitamente autorizzate e correttamente registrate, nonché verificabili, legittime, congrue ed adeguatamente documentate al fine di consentire, in ogni momento, la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

I.6. PROFESSIONALITÀ

Il Gruppo tutela la professionalità quale valore imprescindibile per la propria crescita e affermazione nei mercati nazionali e internazionali, pertanto, promuove lo svolgimento delle attività sociali sulla base di criteri di professionalità, impegno e diligenza adeguati alla natura dei compiti e delle responsabilità a ciascuno rispettivamente affidati.

I.7. RISERVATEZZA

Il Gruppo riconosce nella riservatezza una regola imprescindibile di ogni condotta. Ogni Società del Gruppo assicura quindi la riservatezza delle informazioni, nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati e delle informazioni personali.

I.8. VALORE DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane rappresentano un valore indispensabile e prezioso per l'esistenza e lo sviluppo futuro del Gruppo.

Al fine di valorizzare le capacità e le competenze di ciascuno, sono adottati criteri di merito e garantite a tutti pari opportunità. La gestione delle risorse umane tende al miglioramento e all'accrescimento delle capacità di ciascuno, anche attraverso attività di formazione e di aggiornamento, sempre tenendo il presente Codice Etico e di Condotta 231 di Gruppo come punto fermo.

Sono garantite condizioni di lavoro che aiutino a svolgere le proprie mansioni in un clima di collaborazione, rispetto e serenità.

Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, le Società del Gruppo, in ciascuno dei contesti in cui operano, contrastano il lavoro minorile, astenendosi da qualsiasi forma di sfruttamento dello stesso nel rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), e in particolare delle convenzioni tese all'eliminazione del lavoro dei bambini e all'abolizione della schiavitù e del lavoro forzato e obbligatorio.

Le Società del Gruppo, garantiscono ai propri Dipendenti luoghi di lavoro esenti da qualsiasi forma di molestia, intimidazione o violenza, coercizione mentale o fisica, bullismo, e vieta qualsiasi comportamento che possa portare ad un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo o ostile.

In aggiunta, ogni Società del Gruppo, riconosce il diritto per i propri dipendenti di formare, essere coinvolti o aderire a sindacati e/o organizzazioni industriali che difendono e promuovono i loro interessi. Le Società del Gruppo garantiscono inoltre il rispetto dei contratti collettivi, la libertà di opinione e la tutela dei rappresentanti dei lavoratori. Nessuna forma di ritorsione può derivare dall'esercizio di tale diritto. Tali Società si impegnano a mantenere un dialogo costruttivo e aperto con i rappresentanti sindacali e tutto il personale.

I.9. SALUTE E SICUREZZA

Le Società del Gruppo, si impegnano a predisporre e a mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro o durante le trasferte al fine di garantire l'integrità fisica e morale dei propri Dipendenti e collaboratori.

Le Società del Gruppo promuovono la diffusione e il consolidamento tra tutti i propri Dipendenti e collaboratori di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte, richiedendo a tutti, ad ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi del sistema di sicurezza adottato e delle procedure aziendali che ne formano parte. I Dipendenti, i collaboratori e chiunque altro, a vario titolo, acceda alle strutture delle Società del Gruppo è chiamato a concorrere personalmente al mantenimento della sicurezza e della qualità dell'ambiente di lavoro in cui opera.

I Dipendenti e collaboratori contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.

Essi devono, altresì, mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno, nel rispetto anche dell'organizzazione esistente all'interno dell'impresa.

I.10. TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL CLIMA E PRECAUZIONI NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIMA, IN PARTICOLARE DELLE SPECIE ANIMALI

Il Gruppo promuove politiche produttive che contemperino le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore, proprie delle attività di impresa ad esso riconducibili, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

Il Gruppo ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, in considerazione dei diritti della comunità e delle generazioni future.

Esso si impegna a considerare, nell'ambito della gestione operativa e delle iniziative di business, le imprescindibili esigenze ambientali e a minimizzare l'impatto negativo che le proprie attività aziendali

hanno sull'ambiente e sul clima.

È inoltre primario obiettivo aziendale del Gruppo quello di produrre pelli maggiormente compatibili con le esigenze ecologiche ed oltremodo sicure per gli utilizzatori e consumatori finali delle stesse.

Nella propria attività di impresa, il Gruppo si impegna ad adottare i più elevati standard tecnologici di settore, ricorrendo al principio di precauzione, per ridurre sensibilmente o comunque progressivamente eliminare, per quanto tecnicamente possibile, dalla propria filiera produttiva, l'impiego di sostanze chimiche tossico/nocive per la salute e sicurezza dei dipendenti, delle persone e dell'ambiente, uniformandosi alla migliore scienza, tecnica ed esperienza del momento storico, nello specifico settore in cui opera.

Le Società del Gruppo si astengono dall'impiegare nella propria filiera produttiva materie prime che siano state ottenute da animali maltrattati, cui siano state inflitte sofferenze o che siano stati uccisi brutalmente o siano stati oggetto di sperimentazione, in osservanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamenti, anche comunitari, e degli standard di benessere animale internazionalmente riconosciuti, quali quelli elaborati dall'Organizzazione Internazionale Mondiale della Salute Animale (OIE).

I.11. TUTELA DELLA CONCORRENZA

Consapevole che un sano e corretto sistema di concorrenza contribuisce al migliore sviluppo della sua missione aziendale, il Gruppo osserva le norme vigenti in materia di concorrenza nei contesti in cui opera e si astiene dal porre in essere e/o dall'incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale.

I.12. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Ogni Società del Gruppo assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.

I Destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell'autore.

I.13 PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI BASATE SULLA PROSPETTIVA DEL RISCHIO

Le Società del Gruppo attuano dei sistemi di controllo per la sicurezza delle informazioni all'interno dell'organizzazione con particolare attenzione al mondo IT aziendale, ovvero ai processi di supporto a tutti i business dell'azienda.

Riconoscono quali requisiti fondanti, in ordine alla sicurezza delle informazioni, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità.

Riservatezza, o confidenzialità, quale capacità di escludere che l'informazione sia fruita da persone o risorse sprovviste di esplicita autorizzazione da realizzarsi attraverso l'autenticazione degli utenti, contestualmente ad opportune restrizioni di accesso.

Integrità come condizione per garantire informazioni inalterate e coerenti, da realizzarsi curando l'adeguatezza delle misure di archiviazione e trasmissione, nonché la prevenzione di accessi illegittimi.

Disponibilità intesa come situazione in cui le informazioni sono prontamente raggiungibili, nel momento in cui si rendono necessarie, da garantire con sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni che funzionino sempre e correttamente.

Qualsiasi tipo di dato che influisce sulle informazioni personali segue la legislazione GDPR nell'UE e la legislazione applicabile negli altri paesi coinvolti.

I.14 RAPPORTI CON I FORNITORI E GESTIONE DELLA CATENA DEL VALORE

Le Società del Gruppo gestiscono i rapporti con i Fornitori con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.

La selezione dei Fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità, impegno in ambito ESG, prezzo e sulle garanzie fornite anche in ordine al rispetto delle disposizioni del presente Codice e del Codice di Condotta Fornitori che viene consegnato ai propri Fornitori.

Nei rapporti con i Fornitori, è necessario attenersi ai seguenti principi:

- l'acquisto è rimesso ad uffici dedicati;
- non sono ammesse forme di "reciprocità" con i Fornitori: i beni/servizi che le Società del Gruppo acquistano vengono prescelti ed acquistati esclusivamente sulla base del loro valore in termini di prezzo e qualità;
- qualsiasi trattativa con un Fornitore, attuale o potenziale, deve riguardare esclusivamente i beni e i servizi oggetto di negoziazione con il Fornitore;
- il personale preposto all'acquisto di beni e servizi non deve subire alcuna forma di pressione, da parte dei Fornitori, per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili.

Nei rapporti con i Fornitori, è necessario adottare atteggiamenti trasparenti e chiari, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in essere.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i Fornitori, attuali e potenziali, deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice.

Per ulteriori dettagli relativi alla gestione della catena del valore fare riferimento al Codice di Condotta Fornitore nonché alla Politica di Approvvigionamento Responsabile di Gruppo, entrambi disponibili sul sito aziendale.

SEZIONE II – CRITERI DI CONDOTTA

CAPO I – ENVIRONMENTAL_PROTEZIONE AMBIENTALE

I.1. IMPATTO AMBIENTALE LOCALE

Devono essere rispettate tutte le norme e i regolamenti locali e internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente e delle comunità locali, per ogni matrice ambientale, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle in materia di impatto acustico, di amianto, etc.

È fatto obbligo di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e licenze ambientali pertinenti con le attività svolte e deve fornire le comunicazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione.

Deve essere adottato un sistema di gestione ambientale ispirato ai principi e agli standard internazionali del settore.

È fatto obbligo di adottare politiche tese alla promozione di attività e processi il più possibili compatibili con l'ambiente e il clima, attraverso l'utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale, di efficienza energetica e di uso sostenibile delle risorse, preferibilmente facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili (i.e. BAT).

Le politiche produttive aziendali devono tendere al concetto di economia circolare (zero rifiuti), alla prevenzione dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria e devono essere attuate per mezzo di procedure adeguate allo scopo.

Si deve provvedere all'approvvigionamento di materie prime e fonti energetiche non provenienti da territori o aree protette da leggi nazionali o da convenzioni internazionali.

Si deve collaborare con tutti coloro che prestano la propria attività, a qualsiasi titolo, nel e per le società del Gruppo, per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali e del cambiamento climatico. Il perseguimento di standard di tutela sempre maggiori deve avvenire attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio dell'intera catena del valore.

Le strutture produttive devono essere costruite o convertite in maniera tale da assicurare la loro armoniosa integrazione nel contesto locale, sia esso naturale o costruito dall'uomo, e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali e dei trattati internazionali.

Inoltre, deve essere espletata una valutazione periodica dell'impatto sociale e ambientale della propria attività sulle comunità locali.

È fatto obbligo di rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale con riferimento, in particolare, a utilizzo di acqua, gestione dei rifiuti, emissioni atmosferiche, utilizzo di risorse energetiche.

In particolare, è necessario:

- ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra, con attività pertinenti lungo tutta la catena del valore;
- adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate;
- promuovere attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente, attraverso l'utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale, cambiamento climatico, di efficienza energetica e di uso sostenibile delle risorse;
- ricorrere all'approvvigionamento di materie prime e fonti energetiche non provenienti da territori o aree protette da leggi nazionali o da convenzioni internazionali ed effettuati esclusivamente tramite Fornitori impegnati nella tutela delle risorse ambientali e dei 10 Principi degli UN Global Compact;
- valutare gli impatti ambientali di tutte le attività e i processi aziendali;
- collaborare con gli stakeholder, interni (es. Dipendenti) ed esterni (es. le Istituzioni e i Fornitori), per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali;
- perseguire standard di tutela dell'ambiente attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio della propria filiera produttiva;
- impegnarsi nella riduzione delle emissioni e nel controllo dei principali inquinanti in atmosfera e nel contrasto al processo di deforestazione;
- gestire i rifiuti prodotti nel rispetto delle normative vigenti, anche in materia di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione, adoperandosi per la tracciabilità del processo e il controllo della catena del valore;
- monitorare l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- adottare tutte le misure necessarie a rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche.

Deve essere assicurata piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, è fatto espresso divieto di attuare comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni dipendente o collaboratore delle società del Gruppo deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

I.2. SOSTANZE CHIMICHE E SOSTANZE PERICOLOSE

La presenza di sostanze chimiche nei prodotti finiti deve essere contenuta entro i limiti stabiliti dalle norme applicabili (e.g. REACH, GADSL) nonché dai documenti contrattuali di volta in volta forniti alle Società del Gruppo dai suoi clienti (e.g. capitolati, PRSL).

Le sostanze chimiche utilizzate dalle società del Gruppo nei processi produttivi devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile.

Il Gruppo, in linea con il programma “Zero Discharge of Hazardous Chemicals”, adotta i più avanzati standard tecnologici e il principio di precauzione per ridurre o eliminare sostanze chimiche e sostanze pericolose nocive dalla filiera produttiva, andando oltre i limiti di legge e seguendo le migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili per tutelare la salute dei dipendenti, delle persone e dell’ambiente.

Il Gruppo si adopera affinché ogni punto di stoccaggio delle sostanze chimiche o altre sostanze pericolose sia adeguatamente dotato di sistemi di contenimento e/o dispositivi di protezione dalle emissioni. La conoscenza, la formazione e la consapevolezza sono essenziali a livello operativo per tutti coloro che possono influire sull’adempimento della legislazione applicabile.

I.3. GESTIONE DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti e in particolare i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti in maniera responsabile e in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti in materia. Ci impegniamo per implementare un flusso di materiale circolare in ogni fase della produzione.

L’adozione e l’attuazione dei procedimenti di smaltimento di tutti i flussi di rifiuti potenzialmente pericolosi deve essere adeguatamente documentata. Deve essere predisposto l’adeguato stoccaggio, trattamento e riciclaggio dei rifiuti pericolosi. I dipendenti addetti allo smaltimento dei rifiuti pericolosi devono conoscere i rischi associati a tali materiali e agire in maniera tale da tutelare sé stessi, i terzi e l’ambiente dai danni che possono derivare da tali rischi.

Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere mantenute in stato di sicurezza (quantomeno coperte e protette), avere un serbatoio di contenimento secondario ed essere ispezionate almeno settimanalmente.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

I.4. TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Tutte le acque reflue derivanti dal processo produttivo devono essere trattate, prima di essere scaricate, in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti in materia.

Tutti gli scarichi delle acque reflue devono essere monitorati come previsto dalla normativa di settore. Se all’interno della catena del valore è presente un impianto di trattamento delle acque reflue, il recapito dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento generato dalle superfici scolanti deve avvenire in luogo diverso e protetto rispetto all’impianto di trattamento. Se, invece, è previsto che le acque meteoriche di dilavamento confluiscono all’interno del processo di trattamento delle acque reflue, questo deve avvenire senza che da ciò derivi alcuna interferenza negativa per il processo di trattamento medesimo né alcun danno per l’ambiente.

Se è presente l’impianto di trattamento delle acque reflue di cui sopra, inoltre, il personale a ciò addetto deve conoscere il processo per far funzionare correttamente l’impianto.

I.5. EMISSIONI ATMOSFERICHE

Tutte le emissioni devono essere trattate in maniera adeguata e trasparente in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti in materia e dentro i limiti previsti dai regolamenti applicabili.

Le fonti di emissioni atmosferiche devono essere identificate, autorizzate e dotate di dispositivi di controllo dell'inquinamento che, quando necessario, rimuovano o filtrino le sostanze inquinanti prima del rilascio nell'atmosfera.

I.6. BENESSERE DEGLI ANIMALI E ORIGINE

Il Gruppo garantisce il benessere animale richiedendo ai propri fornitori il rispetto rigoroso del Codice di Condotta Fornitori, che stabilisce requisiti chiari sull'origine responsabile delle pelli e sul trattamento etico degli animali. Il Codice vieta ogni forma di maltrattamento, abusi o pratiche che causino sofferenza non necessaria, imponendo la conformità a normative internazionali sul benessere animale e ai migliori standard di allevamento. I fornitori devono assicurare tracciabilità e trasparenza lungo la filiera fino all'origine, consentendo verifiche e audit periodici. In caso di violazioni, sono previste azioni correttive fino alla sospensione del rapporto commerciale, promuovendo una filiera responsabile e rispettosa.

I.7. TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE E AMBIENTALE SUDAMERICANO

Il Gruppo tutela la biodiversità e i biomi richiedendo ai propri fornitori l'adesione al Codice di Condotta Fornitori, che impone l'approvvigionamento esclusivamente da aree non soggette a deforestazione o alla conversione di ecosistemi sensibili. Viene esplicitamente richiesto il rispetto delle normative internazionali sulla protezione degli habitat, la conservazione delle specie e l'uso sostenibile del suolo. I fornitori devono garantire tracciabilità completa delle materie prime, dimostrando l'assenza di impatti negativi su foreste, praterie e zone ad alto valore ecologico. In caso di non conformità, il Gruppo richiede azioni correttive o interrompe la collaborazione.

Per ulteriori dettagli sui principi riportati all'interno del CAPO I – ENVIRONMENTAL_PROTEZIONE AMBIENTALE, si rimanda anche alla Politica Ambientale di Gruppo disponibile sul sito aziendale.

CAPO II – SOCIAL_IL CAPITALE UMANO

II.1. RISORSE UMANE

Si deve rendere accessibile la rilevante legislazione giuslavorista applicabile a tutto il personale, nella lingua locale o quantomeno in lingua inglese. In particolare, ma non in via esaustiva, devono essere pubblicate le norme in tema di minimo salariale, limiti e costo degli straordinari, orario di lavoro, ferie e permessi.

Tutto il personale deve essere assunto in forza di un contratto scritto nella lingua locale o, comunque, in una lingua accessibile a ogni dipendente. Tutti i contratti devono essere firmati sia dal datore di lavoro che dal dipendente. Il processo di reclutamento è di proprietà e pagato da ciascuna società.

Qualora venga incaricata un'agenzia per l'impiego, questa non addebiterà ai dipendenti alcuna commissione di reclutamento e fornirà loro contratti di lavoro adeguati (o accordi scritti equivalenti).

I contratti di lavoro devono includere informazioni sulle condizioni di lavoro e sui relativi termini. Qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni di lavoro deve essere documentata nel contratto di lavoro.

A tutela dei dipendenti illetterati, è necessario rendere edotti questi ultimi, con modalità e forme adeguate, delle politiche del personale, delle previsioni del contratto di impiego e dei metodi di calcolo del proprio salario.

È fatto assoluto divieto di:

- reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;

- non informare in maniera veritiera e adeguata i nuovi candidati rispetto ai termini contrattuali del lavoro.

Si precisa che per “condizioni di sfruttamento” devono essere ricomprese le violazioni dei principi/disposizioni sottoelencate.

II.2. LAVORO MINORILE

È possibile assumere il personale solo nel rispetto delle previsioni della International Labour Organization (in particolare, della Convenzione ILO n. 138 o delle più stringenti previsioni normative nazionali in tema di lavoro minorile) e di ogni altra Convenzione delle Nazioni Unite concernenti i diritti dei bambini.

Tutti i dipendenti dall'età minima consentita, comunque non inferiore ai 15 anni o all'età di completamento della scuola dell'obbligo a seconda di quale sia la più elevata tra le due salvo le eccezioni riconosciute dall'ILO, fino all'età di 18 anni devono essere dispensati dal compiere attività pericolose, lavorare oltre gli orari contrattuali e durante i turni notturni, oltre che dal compiere qualsiasi attività che ne metta a rischio salute, sicurezza, moralità e sviluppo. Inoltre, deve ritenersi operante ogni altra limitazione prevista dalla normativa applicabile per i dipendenti di età inferiore ai 18 anni.

Tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni devono essere facilmente identificabili per il tramite di qualsiasi misura utile allo scopo.

II.3. LAVORO FORZATO, COERCIZIONE E MOLESTIE

È fatto obbligo di astenersi dal servirsi di ogni forma di lavoro illegale, sotto forma di lavoro forzato, vincolato, straordinario obbligato o comunque involontario.

Tutto il personale deve essere trattato con dignità e rispetto. Non deve essere prevista alcuna forma di punizione corporale o di violenza psicologica né ogni altro abuso.

Devono essere adottate politiche chiare sulla inammissibilità delle molestie e di ogni altro abuso (es. condotte di sfruttamento legate a condizioni di lavoro, pornografia, pedopornografia, ecc.) da parte del personale di sorveglianza e sulle procedure che consentano ai dipendenti di riportare tale tipo di incidenti.

È vietato richiedere, anche tramite terzi, depositi monetari, garanzie finanziarie o collaterali o beni personali quale condizione di impiego, e si devono definire e comunicare in modo chiaro e trasparente i termini e le condizioni in caso di anticipazioni e prestiti ai propri dipendenti al fine di non vincolarli all'occupazione.

Ad ogni dipendente vanno garantite le libertà fondamentali quali ad esempio l'utilizzo dei bagni, l'utilizzo delle stazioni per l'approvvigionamento dell'acqua potabile nonché l'infermeria.

Il diritto dei dipendenti di allontanarsi dal luogo di lavoro durante il proprio tempo libero non deve soffrire limitazione alcuna.

Non devono essere previsti addetti alla sicurezza che esercitino pressione sul personale.

I dipendenti devono essere liberi di presentare le proprie dimissioni nel rispetto delle regole che disciplinano l'istituto senza in alcun tipo di penalizzazione finanziaria o minaccia di qualsiasi altro genere.

Gli originali dei documenti del personale (documenti di identità, passaporti e certificati di nascita) non possono essere trattenuti dal datore di lavoro in via permanente. I dati personali devono essere protetti e seguire il GDPR europeo o qualsiasi altra legislazione nazionale corrispondente.

Non devono essere previsti depositi monetari a carico del personale, né all'atto dell'assunzione né per tutta la durata dell'impiego.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali delle Società ovvero divulgare mediante il sito web delle Società del Gruppo o le pubblicazioni curate o promosse dalle Società medesime, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

II.4. DISCRIMINAZIONE E MERITOCRAZIA

Ogni dipendente deve essere trattato egualmente e godere di condizioni di lavoro eque. È fatto quindi obbligo di tutelare e promuovere il rispetto della dignità umana, che non deve essere discriminata in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale o di genere, alle condizioni personali e sociali, alla razza, alla lingua, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose, alle malattie o qualsiasi altra condizione che possa dare origine a discriminazione. In questo contesto, tutte le politiche di assunzione, remunerazione, formazione, accesso alle strutture, condizioni di lavoro, avanzamenti di carriera e ogni altro ambito devono essere improntate al rispetto della meritocrazia.

Non sono tollerati comportamenti discriminatori nell'assunzione del personale, nella remunerazione, nella formazione, nell'accesso alle strutture delle Società del Gruppo, nelle condizioni di lavoro e in ogni altro ambito, incluso negli avanzamenti di carriera, che devono avvenire esclusivamente sulla base del merito, delle competenze, e delle prestazioni individuali, senza alcuna forma di favoritismo.

Nell'ambito delle politiche di promozione e avanzamento, è vietato premiare comportamenti che possano essere considerati come forme di favoreggiamento o di compromesso nei confronti della direzione aziendale. Tali pratiche compromettono la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza delle decisioni. I dipendenti che si prestano a dinamiche strumentali per ottenere avanzamenti non devono ricevere alcun trattamento privilegiato in termini di carriera, compenso o opportunità, in quanto ciò risulta in contrasto con i principi di meritocrazia, equità e giustizia. I dipendenti provenienti da Paesi stranieri devono godere degli stessi diritti di cui godono i dipendenti locali. Ogni onere connesso all'assunzione di dipendenti stranieri deve essere sostenuto dal datore di lavoro.

Il test di gravidanza non deve costituire una condizione per l'assunzione. Ai dipendenti non può essere imposto l'utilizzo di metodi contraccettivi. I dipendenti che beneficiano del permesso di maternità della durata determinata dalle leggi locali non devono essere licenziati o forzati a presentare le proprie dimissioni, non devono perdere la propria anzianità di servizio o subire riduzioni del proprio stipendio in misura superiore a quella consentita dalla legge, e al termine del permesso non devono essere demansionati.

Qualsiasi caso identificato di discriminazione, molestia o abuso deve portare all'adozione di misure appropriate da parte della direzione per garantire che i casi siano efficacemente superati e non si ripetano.

II.5. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Deve essere garantito il diritto di costituire o unirsi ad associazioni sindacali, o a un comitato aziendale alternativo, e il diritto di aderire a contratti collettivi nei termini consentiti dalle leggi locali.

Tutti i dipendenti devono avere il diritto di scegliere l'associazione sindacale cui aderire.

Deve essere garantito all'associazione sindacale il diritto di espletare le proprie attività durante l'orario di lavoro nei termini stabiliti dalla legislazione locale e astenersi da ogni sorta di discriminazione secondo le disposizioni previste dalla legislazione locale.

Deve essere garantito a tutto il personale il diritto di esprimere anonimamente la propria opinione mediante la predisposizione di una cassetta della posta, via e-mail o mediante ogni altro canale messo a disposizione dal datore di lavoro.

Un sistema di segnalazione è istituito rispettivamente in ciascun sito.

II.6. SALARIO E ORARIO DI LAVORO

A tutto il personale deve essere garantito almeno il salario minimo previsto dalle leggi di settore o dalla contrattazione collettiva applicabile nel luogo di svolgimento del lavoro, laddove questa preveda migliori condizioni per il dipendente.

È fatto obbligo di calcolare correttamente gli stipendi dei propri dipendenti e corrisponderli unitamente a una busta paga precisa, trasparente e comprensibile che ne consenta la verifica. I registri degli stipendi corrisposti devono essere conservati per il tempo previsto secondo la legislatura vigente.

Deve essere garantita la sicurezza del reddito, i contributi previdenziali e ogni altra previsione normativa di settore nel rispetto della legislazione applicabile. Non sono consentite deduzioni ingiustificate dalla busta paga. Ai dipendenti deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di legge in materia di pause, festività, permessi personali e ferie.

Ai dipendenti deve essere corrisposto quanto previsto per ogni forma di permesso retribuito cui abbiano diritto di accedere.

Gli orari di lavoro non devono eccedere i limiti giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali e annuali legalmente previsti, sia quelli legalmente previsti che quelli contrattualmente stabiliti, come specificato dalla contrattazione collettiva applicabile.

La registrazione corretta, completa e affidabile dell'orario di lavoro deve essere compilata tramite un sistema di registrazione delle ore di lavoro installato, accessibile a tutti i dipendenti.

Il lavoro straordinario deve essere volontario e sempre retribuito. È espressamente vietato ricorrere a minacce, pressioni o qualsiasi forma di coercizione per indurre i dipendenti a superare i limiti legali o contrattuali di orario di lavoro, nonché per costringerli a lavorare senza le dovute pause o senza godere delle festività previste dalla legge o dai contratti applicabili. Tali pratiche, che comportano una violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, non sono tollerate e devono essere assolutamente evitate.

A ogni dipendente deve essere garantito almeno un giorno di riposo settimanale.

II.7. PRATICHE DISCIPLINARI

Non deve essere prevista alcuna forma di violenza fisica o psicologica come pratica disciplinare.

Deve essere resa accessibile la procedura disciplinare a tutti i dipendenti nella lingua locale o comunque comprensibile ai dipendenti. La procedura deve rispettare tutte le leggi applicabili e, laddove presenti, i contratti collettivi che assicurino maggiore protezione ai dipendenti.

II.8. SALUTE E SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

È fatto obbligo di predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro al fine di garantire l'integrità fisica e morale dei propri Dipendenti e collaboratori.

Si devono adottare procedure atte a identificare e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, è necessario: evitare i rischi; valutare i rischi che non possono essere evitati; combattere i rischi alla fonte; adeguare il lavoro all'uomo, soprattutto per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono, quello ripetitivo e per ridurre gli effetti sulla salute; sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi; dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, garantire la formazione e informazione di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa sui rischi cui gli stessi sono esposti, assicurando i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale valutati necessari rispetto al profilo di rischio rilevato; monitorare continuamente l'efficienza del sistema a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, nel perseguimento di obiettivi di continuo miglioramento in tale delicato settore, tenere conto del grado di evoluzione della tecnica.

Il Gruppo garantisce un ambiente di lavoro sicuro attraverso una valutazione dei rischi, la definizione di procedure di emergenza, la formazione periodica del personale e la fornitura gratuita dei necessari dispositivi di protezione, che devono essere sempre utilizzati. Inoltre, richiede qualifiche adeguate alle mansioni a rischio.

In aggiunta, le Società del Gruppo riconoscono che l'abuso di alcol, di droghe o di altre sostanze stupefacenti simili da parte dei dipendenti può condizionare negativamente l'efficacia delle loro prestazioni e può comportare conseguenze dannose per loro stessi, per la sicurezza, per l'efficienza e produttività dei colleghi. Per questo motivo è severamente proibito l'assunzione impropria, il possesso, la distribuzione o la vendita di alcol, droghe e sostanze stupefacenti simili nei locali delle Società del Gruppo.

II.9. EMERGENZE E INCIDENTI

Il Gruppo intende garantire la piena funzionalità dei sistemi di emergenza, mantenendo libere e segnalate le vie di evacuazione e assicurando la disponibilità e il controllo periodico delle attrezzature antincendio e di pronto soccorso.

Il percorso di evacuazione e le uscite di emergenza devono essere tenute libere e segnalate adeguatamente nella lingua locale.

Sono designate e formate squadre dedicate alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, con esercitazioni regolari per tutto il personale, tenendo traccia aggiornata di incidenti e “near miss”.

La protezione dell’ambiente deve essere assicurata anche in situazioni di emergenza.

Il Gruppo si impegna a implementare le necessarie procedure organizzative.

II.10. AMBIENTE DI LAVORO

Il Gruppo garantisce luoghi di lavoro (ivi inclusi spogliatoi e mense) conformi alla legge, sicuri e idonei all’attività svolta, con controlli periodici su strutture, impianti e macchinari. Vengono assicurate condizioni ambientali adeguate (ventilazione, pulizia, illuminazione, temperatura) e accesso ad acqua potabile e servizi igienici adeguati. Macchinari e impianti devono essere mantenuti e segnalati correttamente, con dispositivi di protezione, manuali e registri manutenzione disponibili.

Ogni macchinario deve essere dotato di un registro di manutenzione, di una dichiarazione di conformità e del manuale di sicurezza anche nella lingua locale. Per i macchinari pericolosi sono adottati dispositivi di protezione e misure di prevenzione. Gli impianti elettrici devono essere mantenuti in condizioni adeguate.

Le sostanze chimiche devono essere adeguatamente valutate, tramite il ricevimento da parte dei fornitori del safety data sheet e/o technical data sheet, nonché etichettate e conservate in sicurezza, con istruzioni comprensibili al personale. Per quanto tecnicamente possibile, le sostanze chimiche e le altre sostanze pericolose devono essere utilizzate in locali separati accessibili solo al personale autorizzato e devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare il versamento di tali sostanze sul pavimento dei locali o sul suolo nonché la loro emissione in atmosfera. Tutte le sostanze infiammabili devono essere conservate in locali separati da quelli in cui ha luogo la produzione.

Per ulteriori dettagli sui principi riportati all’interno del CAPO II – SOCIAL_IL CAPITALE UMANO, si rimanda anche alla Politica Sociale, Salute e Sicurezza Sul Lavoro di Gruppo disponibile sul sito aziendale.

II.11. USO DI FORZE DI SICUREZZA

Il Gruppo potrà ricorrere a forze di sicurezza interne o esterne esclusivamente per finalità legittime di tutela delle persone, dei beni e delle attività aziendali, nel rispetto delle leggi applicabili, dei diritti umani e dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani.

È vietato l’uso eccessivo o improprio della forza, qualsiasi forma di abuso, intimidazione o violenza, e richiede che le forze di sicurezza operino in modo proporzionato, professionale e rispettoso della dignità delle persone. Tali principi sono estesi lungo l’intera catena del valore, anche attraverso adeguate attività di selezione, controllo e gestione dei rapporti contrattuali.

SEZIONE III – NORME DI COMPORTAMENTO ex D.Lgs. 231/2001 E D. Lgs. 24/2023

PRINCIPI GENERALI

Al Personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Nel caso in cui esistessero dubbi relativamente a come procedere nella conduzione delle attività, la Società di riferimento informerà adeguatamente i propri dipendenti.

Il Personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, del Modello della Società di riferimento e della Procedura Whistleblowing, astenendosi da comportamenti ad esse contrarie;
- rivolgersi ai propri responsabili in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice e nel Modello della Società di riferimento;
- riferire eventuali violazioni o sospetti di violazione del presente Codice, del Modello all'Organismo di Vigilanza e della Procedura Whistleblowing ai Gestori della Segnalazione;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

Ogni responsabile di funzione organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costruire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati all'osservanza del Codice, del Modello della Società di riferimento e della Procedura Whistleblowing;
- adoperarsi affinché il personale dipendente e i lavoratori parasubordinati comprendano che il rispetto delle norme del Codice, del Modello della Società di riferimento e della Procedura Whistleblowing costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o i Gestori delle segnalazioni, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- attuare prontamente adeguate norme correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

Il Personale deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel proprio contratto di lavoro, assicurando le prestazioni richieste; al Personale è fatto divieto di comunicare, divulgare a terzi, usare o sfruttare, o permettere di far usare da terzi, per qualsiasi motivo non inerente all'esercizio dell'attività lavorativa, qualsiasi informazione, dato, notizia di cui si sia venuti a conoscenza in occasione o in conseguenza del proprio rapporto di lavoro con la singola Società di riferimento. A tal fine il Personale è tenuto a rispettare le specifiche politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni, redatte al fine di garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni stesse.

Al fine di tutelare i beni aziendali, il Personale è tenuto ad operare con diligenza e attraverso comportamenti responsabili.

In particolare, il Personale deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o essere comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali per scopi e fini estranei alle proprie mansioni ed al proprio lavoro, specie se di pregiudizio per l'immagine e il decoro della Società di riferimento.

Il Personale è responsabile della protezione delle risorse a ciascuno affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il proprio Responsabile di eventuali eventi dannosi per la Società di riferimento.

Il Management e coloro che svolgono funzioni direttive hanno la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al

relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.

Ogni Società del Gruppo, nelle proprie attività imprenditoriali, intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

Inoltre, è tassativamente vietato mettere a disposizione beni, mobili o immobili, o strumenti facenti parte del complesso aziendale per scopi di natura illecita dai quali possa derivare un vantaggio alla stessa.

III.1. CONFORMITÀ REGOLAMENTARE E RICICLAGGIO

È fatto obbligo di essere in possesso di una licenza commerciale adeguata e deve tenere una contabilità finanziaria conforme alle previsioni normative nazionali e, comunque, accurata.

Tutte le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in generale, ogni comportamento cui questo Codice fa riferimento devono ispirarsi alla massima correttezza, affidabilità e trasparenza.

Nell'ambito di tali attività, le informazioni devono essere rese in maniera trasparente, veritiera, completa e accurata.

Ciascuna di tali attività, inoltre, deve essere debitamente autorizzata e correttamente registrata, nonché verificabile, legittima, congrua e adeguatamente documentata al fine di consentire, in ogni momento, la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Il Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio, cioè il compimento di operazioni aventi ad oggetto introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo, o che ne agevoli comunque la commissione anche mediante la fittizia attribuzione ad altri o la messa a disposizione ad altri di beni, denaro o altre utilità.

A tal fine è fatto l'obbligo al Management, al Personale in genere nonché ai terzi che svolgano attività in nome e/o per conto di una Società del Gruppo di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura.

Il Gruppo intende inoltre tutelarsi dal rischio di acquistare beni provenienti da attività illecite e rischi elevati in una prospettiva di sostenibilità come i rischi legati al clima o all'energia.

È fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali.

È fatto obbligo di ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del Fornitore, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali le Società del Gruppo hanno rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto del reato di Autoriciclaggio.

Non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di Soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Pertanto, non si dovrà in alcun modo essere implicati in vicende connesse al riciclaggio e all'autoriciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecite e, in particolare, proporre o consegnare beni provenienti da attività delittuose dallo stesso compiute.

Si dovrà quindi verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la relativa rispettabilità prima di instaurare con essi rapporti d'affari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali le Società del Gruppo hanno rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di un reato che sia presupposto dei reati in materia di riciclaggio.

È fatto obbligo di rispettare tutte le norme e disposizioni applicabili, sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio e autoriciclaggio, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni operazione che possa configurare un reato di questa natura. In particolare, gli Esponenti Apicali e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

È vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite previsto dalla legge. Si precisa che è vietata anche ogni altra condotta volta a perfezionare tale trasferimento (esempio promessa o accordo di trasferimento, etc.)

La conoscenza dei terzi con cui si intrattengono rapporti giuridici è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema produttivo - finanziario delle Società del Gruppo a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare eventuali operazioni sospette. In ogni caso, è assolutamente vietato intrattenere rapporti con soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura, alla ricettazione e allo sfruttamento del lavoro.

III.2. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI TRIBUTARI

Le dichiarazioni, le liquidazioni, nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali devono essere effettuate e presentate nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle normative vigenti in materia.

È onere di ogni Società del Gruppo e dei loro Dipendenti, nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, provvedere ad un costante aggiornamento e al recepimento delle novità legislative, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza.

Deve essere promossa l'informazione e la formazione interna in materia tributaria e deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate dalla Società di riferimento per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti.

È fatto divieto di porre in essere comunque condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative.

In particolare, è fatto divieto di produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

È altresì fatto divieto di attuare condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando, cioè, operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Un esempio concreto potrebbe essere il caso di trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di ineducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della "*participation exemption*" (e.g. per Italia ex art.87 del TUIR).

È vietato emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti. Il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quella reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

È vietato alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli assets delle società del Gruppo, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni qualora l'ammontare complessivo sia superiore ai cinquanta mila euro.

È vietato indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

III.3. COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI

Corruzione e traffico di influenze illecite

Deve essere adottata e rispettata una politica anticorruzione in linea con quanto previsto dal presente Codice e, comunque, con la normativa di riferimento.

In particolare, i Destinatari che rappresentano una società del Gruppo, o agiscono nell'interesse della stessa, o intrattengono con essa rapporti di affari devono astenersi da qualunque forma di corruzione con riferimento a soggetti sia pubblici sia privati.

Le relazioni con le Amministrazioni e le Istituzioni pubbliche, nazionali, comunitarie o internazionali devono essere improntate al più rigoroso rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nonché uniformarsi ai principi di onestà, correttezza e trasparenza.

Nell'ambito delle relazioni intrattenute con le Amministrazioni e Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie o internazionali, è necessario rispettare le disposizioni legislative vigenti e, comunque, ispirarsi ai principi di onestà, correttezza e trasparenza.

Nell'ambito dei rapporti intrattenuti con le Amministrazioni o Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, non si deve influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni o Istituzioni stesse e in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto loro.

Nel corso di una trattativa o di un rapporto d'affari, anche commerciale, con Amministrazioni o Istituzioni pubbliche, è fatto obbligo di astenersi dai seguenti comportamenti:

- offrire o concedere opportunità di lavoro e/o vantaggi commerciali a funzionari pubblici coinvolti nella trattativa o nel rapporto, o ai relativi familiari
- offrire omaggi e altre utilità, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore
- rendere informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti.

In ogni caso, non è consentito corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità di qualsiasi genere ed entità a funzionari pubblici, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti di governo, dipendenti pubblici, l'incaricato di pubblico servizio per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio, né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio. Tutto ciò anche nel caso di costrizione da parte del funzionario pubblico che abusa della sua qualità o dei suoi poteri.

È vietato corrispondere o promettere denaro o altre utilità (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.) a soggetti che sfruttano o vantano relazioni (asserite o esistenti) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:

- quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio a vantaggio della società,
- come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per

l'esercizio delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi aggravata)

È inoltre fatto espresso divieto di farsi dare o promettere denaro o altre utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio:

- come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
- come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi aggravata)

Nella selezione dei Fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono pertanto rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti all'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

È necessario contribuire al benessere e alla crescita di tutta la comunità in cui opera. A tal fine ogni società del Gruppo deve uniformarsi, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo il dialogo con le stesse, con le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di altra natura.

Non si deve intrattenere alcun rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti nazionali o internazionali che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità illecite o, comunque, vietate dalla legge.

Turbata libertà degli incanti – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di porre in essere tutti quei comportamenti - nell'interesse o a vantaggio della singola Società - che impediscano o turbino una gara o allontanino dalla stessa gli ulteriori concorrenti, mediante l'impiego di mezzi fraudolenti o di doni, promesse, collusioni o mezzi intimidatori (violenza o minaccia). Sono altresì vietati tutti gli atti e/o condotte collusive con soggetti terzi, anche privati, che abbiano il fine di impedire o turbare gare pubbliche o licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni. Sono dunque vietati, in via meramente esemplificativa, accordi volti a concordare con concorrenti prezzi offerti o mancata partecipazione a gare.

Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione è altresì fatto divieto di turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando, o di altro atto equipollente, per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. È pertanto espressamente vietato il compimento di atti di violenza o minaccia, corresponsione di doni, promesse, collusioni o impiego di altri mezzi fraudolenti che determinino l'illecito condizionamento della scelta del concorrente.

È dunque vietato, in via meramente esemplificativa, ogni comportamento che suggerisca o induca un funzionario pubblico a inserire nei bandi o richieste di offerta caratteristiche di prodotti o servizi, condizionando così le determinazioni della PA.

Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici e aiuti di Stato

Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, nonché ogni documentazione utilizzata per la rendicontazione del servizio, devono contenere solo informazioni veritiere.

È fatto divieto di:

- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti/aiuti o altre erogazioni da parte dello Stato, della Comunità Europea, istituzioni e autorità economiche nazionali o qualsiasi altro ente pubblico; tale divieto vale anche nell'ipotesi in cui contributi/sovvenzioni/finanziamenti/erogazioni siano percepiti da clienti in relazione a prodotti forniti dalla o verso le Società del Gruppo;
- richiedere od ottenere di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di stato, al di fuori delle condizioni normativamente previste;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti/aiuti pubblici/aiuti di Stato a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti; accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio delle

Società del Gruppo;

- rendicontare all'Autorità competente in modo non corretto l'utilizzo di erogazioni, contributi o finanziamenti, o aiuti di Stato.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti e/o aiuti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Frode informatica

L'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. e la ricezione di comunicazioni informatiche o telematiche provenienti dalla P.A., sono riservati esclusivamente al personale addetto individuato, in conformità al sistema di autorizzazione in essere presso ogni Società del Gruppo. Tale personale è autorizzato ad avvalersi dei sistemi informatici e telematici aziendali in base ai profili di accesso assegnatigli.

È vietato a chiunque operi in nome di una Società del Gruppo utilizzare per il trattamento dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dei rapporti con la P.A., e/o per l'invio di comunicazioni informatiche o telematiche alla P.A. o per la ricezione degli atti, strumenti diversi da quelli aziendali come sopra assegnati o messi appositamente a disposizione, una tantum o di volta in volta, dalla stessa P.A. (es. canale Entratel). È comunque vietato comunicare documenti elettronici alla P.A. con mezzo diverso dalla casella di PEC, od inviare alla P.A. comunicazioni via casella di PEC cui sia allegato un documento elettronico non recante la firma digitale del soggetto preposto alla firma stessa.

E' fatto espresso divieto a chiunque i) intrattenga rapporti con la P.A. che implicino comunicazione informatiche o telematiche in nome di, o dalla P.A. verso una Società del Gruppo, o ii) operi a qualsiasi titolo su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico (di proprietà o comunque nella disponibilità della Società del Gruppo, ovvero della stessa P.A.), di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad essi pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si ricorda che tutto quanto sopra vale anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale verso soggetti privati.

Rapporti con enti pubblici ispettivi ed Autorità giudiziaria

È necessario dare piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e collaborare attivamente nel corso delle attività ispettive.

Le Società del Gruppo danno piena e scrupolosa attuazione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

È fatto divieto di esercitare direttamente o indirettamente indebite pressioni (in qualsiasi forma esercitate o tentate) volte ad indurre l'Autorità giurisdizionale a favorire una Società del Gruppo nella decisione della vertenza.

In caso di accertamento da parte di Autorità giudiziaria (o Polizia Giudiziaria delegata), deve essere prestata la massima collaborazione e trasparenza, senza reticenze, omissioni o dichiarazioni non corrispondenti al vero. Chiunque richieda ai propri subordinati di non fornire le informazioni richieste o di fornire informazioni non rispondenti al vero sarà sanzionato.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società di riferimento, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a valutare liberamente l'esercizio della facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

È vietato espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse delle Società del Gruppo, la volontà di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tutela della fede pubblica

È vietato qualsiasi comportamento atto ad attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico (o equiparati, quali ad esempio dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autocertificazione, etc.), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto espresso divieto di:

- presentare al pubblico ufficiale false dichiarazioni e/o comunicazioni richieste dalla legge in cui si attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- rilasciare false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale (ad esempio presentare all'Ufficio Doganale documentazione che attesti il possesso dello status di "Esportatore Autorizzato" verso un Paese terzo che non rientra tra quelli presenti nell'autorizzazione in possesso);
- in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare falsamente di non avere subito condanne penali;
- rendere dichiarazione falsa di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara di appalto (ad esempio, l'essere in regola con il pagamento dei contributi);
- produrre certificati falsi diretti ad influire sulla aggiudicazione di una gara;
- denunciare falsamente agli Organi di Polizia lo smarrimento di documenti quali patente di guida, documenti di assicurazione, assegno bancario, carte di credito etc.

Inoltre, è vietato qualsiasi comportamento che comporti:

- la formazione, in tutto o in parte, di atti pubblici falsi o l'alterazione di atti pubblici;
- la contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, oppure, mediante contraffazione o alterazione, il far apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità;
- la simulazione di una copia degli atti stessi e rilascio della stessa in forma legale;
- il rilascio di una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto dunque espresso divieto di:

- falsificare un documento (patente di guida, carta di circolazione, etc.) facendone apparire il rilascio da un'agenzia di pratiche automobilistiche;
- formare una falsa targa di circolazione;
- falsificare atti costitutivi di società attraverso la manipolazione del sigillo notarile;
- falsificare le ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari e le ricevute di versamenti postali (ad es. alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali);
- falsificare materialmente i moduli di versamento delle imposte;
- falsificare atti di autentica notarile;
- distruggere i documenti dei protesti successivamente alla loro redazione da parte del presentatore dei titoli.

III.4. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Anche nei confronti dei soggetti privati, è necessario evitare di offrire e concedere direttamente o indirettamente denaro, opportunità di lavoro, omaggi o altre utilità, al fine di far commettere o omettere atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà (e.g. per l'Italia ai sensi degli articoli 2635 e 2635 bis del Codice civile), allo scopo di trarre indebito vantaggio per le Società del Gruppo.

La cd. corruzione privata (prevista dall'art. 2635 c.c.) si configura allorché viene consegnato o promesso denaro o altra utilità non dovuti a favore di un soggetto appartenente ad un ente privato, affinché, in violazione dei doveri di fedeltà nei confronti di tale ente o dei doveri del proprio ufficio, ometta o compia un atto connesso al ruolo svolto all'interno dell'ente stesso.

Il Gruppo non ammette infatti alcuna forma di pagamento o concessione di vantaggi nei confronti dei clienti, controparti commerciali e soggetti terzi in generale, che non sia strettamente derivante da un'obbligazione negoziale o da un rapporto d'affari disciplinati da un contratto. Il Gruppo si aspetta altresì che i Soggetti terzi condividano detto principio e agiscano in conformità allo stesso.

Il Gruppo fonda l'attività aziendale e la conduzione degli affari sulla qualità, intesa non solo come pregio del prodotto ma anche quale attenzione alle particolari esigenze dei clienti, sulla professionalità, sulla disponibilità e tempestività nel riscontro delle richieste commerciali e sul puntuale esame dei reclami, per un pieno soddisfacimento dei propri Clienti.

Nei rapporti con i privati, si dovranno adottare atteggiamenti corretti e chiari, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti commerciali in essere.

Si precisa che il divieto di offrire e concedere direttamente o indirettamente denaro, opportunità di lavoro, omaggi o altre utilità - specificato al punto III.3 "ANTICORRUZIONE" - "Rapporti con Pubbliche Amministrazioni e con enti da essi partecipati", per commettere o omettere atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, allo scopo di trarre indebito vantaggio per la singola Società e/o per il Gruppo, si applica anche ai rapporti con i privati (e.g. per l'Italia intesi come i soggetti indicati agli articoli 2635 e 2635 bis del Codice Civile).

È dunque fatto espresso divieto di:

- offrire, consegnare o promettere, anche per interposta persona, a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro non dovuto affinché i destinatari compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente per cui operano;
- accordare o promettere a chicchessia altri vantaggi non dovuti, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, forme di intrattenimento, doni, viaggi e altri beni di valore, con la finalità di cui sopra;
- sollecitare o ricevere, denaro non dovuto o accettarne la promessa, per sé stesso o per altri, anche per interposta persona, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà;
- sollecitare o ricevere altri vantaggi non dovuti o accettarne la promessa con la finalità di cui sopra;
- costringere chicchessia al compimento o all'omissione di un atto mediante violenza o minaccia, al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società con altrui danno;
- appropriarsi di denaro o cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso al fine di procurare un ingiusto profitto alla Società di riferimento.

Il Gruppo considera atti di corruzione sia i pagamenti illeciti eseguiti direttamente da soggetti e/o istituzioni statali o da loro personale, sia quelli effettuati tramite soggetti che agiscono per conto degli stessi in Italia o all'estero.

Anche la violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale di corruzione privata. Tali devono intendersi tutti gli obblighi previsti, in capo al soggetto corrotto, dalla legge o da ogni altro atto normativo, regolamentare o di natura deontologica.

Le Società del Gruppo sono consapevoli di appartenere ad una catena del valore nella quale possono verificarsi impatti pregiudizievoli della tutela dei diritti umani del clima e dell'ambiente, e intendono adoperarsi al fine di garantire ai propri clienti, impegnati in percorsi di Sostenibilità, la propria totale adesione ai principi comportamentali dagli stessi definiti. A tal fine si impegnano a strutturare un processo atto alla verifica periodica dei contenuti dei Codici Etici divulgati dai clienti e via via dagli stessi aggiornati, nonché all'integrazione degli eventuali comportamenti aggiuntivi nel Codice Etico e di Condotta 231 o comunque nell'allineamento a tali Codici del presente Codice, che viene divulgato internamente e verso i fornitori.

III.5. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In funzione preventiva dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è fatto espresso obbligo di:

- dare attuazione alla normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare e dare attuazione alle disposizioni normative definite dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente di lavoro e, conseguentemente, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti, attraverso il rispetto di quanto definito negli schemi organizzativi aziendali;
- evitare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle qui considerate, aumentino potenzialmente il rischio di accadimento di reati 231.

Le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si basano, anche alla luce dell'articolo 15 del decreto 81/2008, su principi e criteri così individuabili:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza all'interno delle singole Società del Gruppo e dei rispettivi siti produttivi (qualora presenti), è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (a titolo di esempio, il Datore di Lavoro) e alle funzioni aziendali (a titolo di esempio, Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP, etc.) a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società di riferimento in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure conferite, nonché delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza,
- ai soggetti nominati dalla singola Società di riferimento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato (es. il Responsabile del SPP, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli addetti al Primo Soccorso), nonché ai Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori eletto dai lavoratori, di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla singola Società;
- ai preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla singola Società di riferimento, segnalando al Responsabile del SPP eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;

- a tutti i dipendenti, impegnati nelle attività presso i siti produttivi della singola Società di riferimento (qualora presenti), di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni fornite dalla Società di riferimento, nonché, per un'effettiva protezione dai rischi individuati, utilizzando obbligatoriamente, nello svolgimento delle proprie attività, i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale consegnati dalla Società stessa.

III.6. CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

In ragione dell'attività svolta, il Gruppo ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente ed ha piena consapevolezza dei rischi ad esso associati. Tutte le Società del Gruppo sono attente nel promuovere la diffusione di una cultura dell'ambiente a tutti i livelli organizzativi e funzionali, nell'adottare adeguate politiche aziendali volte alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico, nonché nell'incentivare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia ambientale.

Tutte le Società del Gruppo si impegnano a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

In particolare, ogni Società del Gruppo si propone di:

- adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del presente Codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

I rifiuti, in particolare quelli pericolosi, devono essere gestiti e smaltiti in modo responsabile e conforme alle norme, favorendo il riciclo e la circolarità dei materiali. La gestione dei rifiuti pericolosi deve essere documentata, con adeguato stoccaggio e controlli periodici. Il personale addetto deve essere formato sui rischi e tutelare la propria sicurezza e quella dell'ambiente. È necessario mantenere tracciabile la destinazione finale dei rifiuti.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, ogni Società del Gruppo esige il rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato i rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee
- divieto di mantenere rifiuti in "deposito temporaneo" al di fuori dei requisiti e oltre i limiti di tempo previsti dalla normativa;
- divieto di miscelare rifiuti (in assenza di eventuale idonea autorizzazione);
- divieto di dichiarare false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti ovvero divieto di utilizzare un certificato falso durante il trasporto di rifiuti;
- divieto di conferimento del rifiuto prodotto ad un impianto di trattamento non specificamente autorizzato;
- divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;

- divieto di appiccare il fuoco a rifiuti prodotti dall'azienda stessa, all'interno o meno dell'area aziendale e di appiccare il fuoco a rifiuti di terzi che vengono trovati abbandonati o depositati;
- divieto di abbandonare e/o depositare rifiuti su cui, successivamente, terzi appiccheranno il fuoco;
- nel caso in cui fossero rinvenuti rifiuti di soggetti terzi all'interno delle aree di proprietà della Società di riferimento, trattarli come rifiuti prodotti internamente e smaltirli secondo le regole disciplinate dalla relativa procedura.

Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è fatto obbligo di comunicare detta circostanza agli enti pubblici preposti.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve assicurare piena collaborazione alle Autorità competenti, in occasione di ispezioni e/o controlli effettuati in azienda.

Infine, è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che direttamente o indirettamente possano potenzialmente portare al compimento di una fattispecie di reato ambientale.

Ogni soggetto, sia esso Soggetto interno o Soggetto terzo, deve contribuire alla buona gestione ambientale, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti o collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

III.7. CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSNAZIONALE)

Il Gruppo, nelle proprie attività intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera, e chiede altresì ai Fornitori di adoperarsi, per conoscere i propri partner commerciali e fornitori, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale, anche attraverso consultazione di banche dati o apposite liste localmente istituite.

Alla luce di ciò, tutte le attività e le operazioni poste in essere all'interno del contesto aziendale delle società del Gruppo, devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione di reati di criminalità organizzata (anche transnazionali).

È vietato:

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle banche dati o apposite liste localmente istituite (es. white list prefettizie, rating di legalità, etc. per l'Italia anche le imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e Ministero dell'interno) o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

È fatto divieto di avvalersi, anche attraverso l'interposizione di soggetti terzi, della manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale e/o in possesso di documenti d'identità contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È vietato utilizzare anche occasionalmente le Società del Gruppo o una loro unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata, anche transnazionale (e.g. per l'Italia indicati dall'art. 24 ter del Decreto e dall'art. 10 della legge n. 146/2006), ovvero, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- associazione per delinquere;
- associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- altri delitti commessi attraverso associazione di tipo mafioso ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso (e.g. per l'Italia avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis);

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- favoreggiamento personale (ipotesi possibili per i soli reati transnazionali);
- assistenza agli associati di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Inoltre, è fatto divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra.

È vietato assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – a rischio di rapporti con organizzazioni criminali o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto.

È vietato assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti.

III.8. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE

Ai fini del presente Codice per "Informazioni Riservate e Proprietarie" s'intendono tutte ed ogni informazione riservata, protetta e/o non generalmente disponibile al pubblico, rivelata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo da una Società del Gruppo a Soggetti terzi, ivi incluse ma non limitate alle informazioni relative in tutto o in parte a segreti commerciali, informazioni finanziarie, business plan e strategie marketing, prezzi, diritti di proprietà intellettuale (quali segni distintivi, marchi registrati o non, loghi, *domain name*, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, diritti su design di proprietà delle Società del Gruppo e/o di terze parti), *copyright*, tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo coperte o meno dal diritto d'autore, informazioni tecniche e commerciali incluse, ma non limitate ad informazioni e/o dati riguardanti l'esistenza del rapporto contrattuale in essere con la Società di riferimento.

Deve essere dunque garantita la riservatezza delle Informazioni Riservate e Proprietarie da parte del personale delle società del Gruppo e da parte dei Soggetti terzi, in conformità alla più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, della proprietà industriale e del diritto d'autore.

Nel caso di accesso a informazioni di tipo elettronico protette da *password*, queste ultime possono essere conosciute esclusivamente dai soggetti assegnatari, che hanno l'obbligo di non divulgarle e di custodirle in modo da renderle inaccessibili ai soggetti non autorizzati.

È necessario pertanto proteggere e preservare la confidenzialità di tutte le Informazioni Riservate e Proprietarie adottando gli standard di massima diligenza per impedire che le informazioni riservate non siano rivelate, né oggetto di divulgazione, direttamente o indirettamente, a terze parti o persone, ivi inclusi i propri eventuali collaboratori, dipendenti, responsabili, impiegati e consulenti legali o di altro genere, eccetto che a quei collaboratori, responsabili, impiegati e consulenti legali che: i) necessitino di averne accesso e la cui conoscenza sia necessaria per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale con la Società di riferimento; (ii) siano stati informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e Proprietarie; (iii) che siano stati vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza che incombono sul Soggetto terzo.

Resta inteso che ogni ulteriore divulgazione potrà essere effettuata solo previo consenso scritto della Società di riferimento.

Le obbligazioni relative alle Informazioni Riservate e Proprietarie contenute nel presente Codice non si applicano alle informazioni che:

- sono o siano divenute di pubblico dominio non a causa di un atto illecito del Soggetto terzo;
- siano state legittimamente svelate al Soggetto terzo da terzi senza violazione di un patto di riservatezza o simile pattuizione e senza violazione del presente Codice;
- siano divenute divulgabili per effetto di espressa autorizzazione di una delle Società del Gruppo;

- la cui divulgazione sia richiesta dalla legge o per ordine del giudice o agenzia governativa o autorità regolamentare.

Resta inteso che l'onere della prova che le Informazioni Riservate e Proprietarie siano state svelate in conformità alle eccezioni previste dal precedente paragrafo incombe sul Soggetto terzo.

Tutte le Informazioni Riservate e Proprietarie e ogni informazione derivata rimarrà di esclusiva proprietà della Società di riferimento. I Soggetti terzi riconoscono infatti che il presente Codice non conferisce alcun diritto di utilizzare le Informazioni Riservate e Proprietarie per scopi diversi da quelli concordati espressamente per iscritto con la Società del Gruppo di riferimento

In particolare, è fatto divieto di impiegare in proprio, duplicare, riprodurre, imitare, brevettare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per qualunque scopo le Informazioni Riservate e Proprietarie, nonché di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla contraffazione, alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera altrui, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

Deve infatti essere assicurato il rispetto della normativa applicabile in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

In particolare, il Gruppo non consente l'utilizzo di opere dell'ingegno prive del contrassegno preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione del diritto d'autore o dotate di contrassegno alterato o contraffatto (se previsto dalla normativa locale applicabile), vieta la riproduzione di programmi per elaboratore ed i contenuti di banche dati, nonché l'appropriazione e la diffusione, sotto qualsiasi forma, di opere dell'ingegno protette, anche mediante la rivelazione del relativo contenuto prima che sia reso pubblico.

Ugualmente è vietata – al di fuori delle ipotesi previste dalla legge o di eventuali accordi con soggetti legittimati - la fabbricazione o la commercializzazione o qualsivoglia attività in violazione di brevetti di terzi.

Inoltre, il Gruppo condanna e vieta:

- la pubblicazione di un'opera dell'ingegno altrui, o parte di essa, senza averne diritto o con usurpazione della paternità, deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, recando offesa all'onore od alla reputazione dell'autore;
- la duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi protetti dalle leggi sul diritto d'autore;
- la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico;
- la riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico abusiva, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;
- importazione, detenzione per la vendita, distribuzione, vendita, concessione a noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale) e, in particolare, l'utilizzo di informazioni o dati, di proprietà del cliente o di terzi, protetti da un titolo di proprietà industriale, al di fuori di specifica autorizzazione del cliente o del terzo stesso;
- la produzione o l'introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio (in violazione dei diritti spettanti al legittimo titolare), di opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti marchi o

segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti

- la produzione o introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio di opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando disegni o modelli, nazionali o esteri, ovvero contraffazione, alterazione dei medesimi disegni o modelli.

Nelle attività imprenditoriali deve essere evitato qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e, inoltre, è necessario adoperarsi per conoscere i propri partner commerciali e ogni altro Soggetto Terzo con cui la Società di riferimento collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale

III.9. COMPORTAMENTI A CONTRASTO DELLA FRODE IN COMMERCIO

È necessario, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, evitare ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, nonché ogni possibile condotta di concorrenza illecita, frode, contraffazione o usurpazione di titoli di proprietà altrui (intellettuale, industriale etc.).

In via generale, è richiesto di:

- garantire elevati standard qualitativi, nel rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato;
- fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l'origine e la qualità i prodotti posti in vendita.

Pertanto, sono vietati comportamenti fraudolenti, espressione di pratiche commerciali disoneste e sleali, in quanto privi della correttezza ed onestà che devono sempre caratterizzare le transazioni commerciali e/o comunque atti ad impedire al pubblico dei consumatori di effettuare scelte consapevoli sulla base delle reali caratteristiche qualitative e merceologiche dei prodotti venduti.

Sono dunque condannati e vietati:

- la comunicazione intenzionale al cliente (anche solo potenziale) di informazioni non veritiere o non complete inerenti ai prodotti o ai servizi venduti;
- la consegna al cliente di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità, da quelli dichiarati o pattuiti (es. fabbricazione di prodotti avvenuta con l'utilizzo di sostanze tossiche o, comunque, vietate da Regolamenti appositi o dalla legge, apposizione di marcatura CE o altra certificazione/dichiarazione di conformità di prodotto in assenza dei requisiti essenziali richiesti dalla norma (volontaria o obbligatoria), oppure discrepanze riguardanti anche qualifiche non essenziali del prodotto in rapporto alla sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione, ecc.); tale principio viene rispettato in ogni fase della concia e lavorazione delle pelli.
- la detenzione per la vendita, la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

III.10. TUTELA DELLA CONCORRENZA E CONFLITTO D'INTERESSI

È inoltre fatto obbligo di astenersi da pratiche di concorrenza sleale verso terzi. Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente eventuali patti di non concorrenza stipulati con terzi ex datori di lavoro e aventi efficacia ultrattiva rispetto alla cessazione del rapporto con i medesimi, avvertendo senza ritardo per iscritto la Società di riferimento di qualsiasi possibile rischio di relativa violazione.

Si deve contribuire allo sviluppo di un sano e corretto sistema della concorrenza, nel rispetto delle leggi che ne disciplinano la materia.

Inoltre, è necessario astenersi dal porre in essere e/o dall'incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale, quali lo sviamento di clientela, l'accaparramento di clienti. Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente eventuali patti di non concorrenza stipulati con terzi ex datori di lavoro e aventi efficacia ultrattiva rispetto alla cessazione del rapporto con i medesimi, avvertendo senza ritardo per iscritto la Società di riferimento di qualsiasi possibile rischio di relativa violazione.

Nel condurre la propria attività, è necessario evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d'interessi.

Per conflitto d'interessi deve intendersi il caso in cui il soggetto coinvolto abbia un interesse diverso dallo

scopo perseguito con la transazione o compia attività che possano comunque interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della società per cui lavora, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari che al Soggetto terzo derivano dai rapporti intrattenuti con la Società del Gruppo.

È necessario astenersi dallo svolgere attività contrarie all'interesse del Gruppo, consapevoli che il perseguimento di tale interesse non potrà tuttavia legittimare condotte contrarie ai Principi della stessa.

In caso di conflitto di interessi, il Soggetto terzo deve informare tempestivamente la Società di riferimento e conformarsi alle decisioni da questo assunte in proposito.

III.11. CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Ogni azione, operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili di riferimento; dovrà essere inoltre debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Le scritture contabili - tutte le documentazioni che rappresentano numericamente fatti gestionali, incluse le note interne di rimborso spese - devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, al fine di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Le Società del Gruppo, anche per tramite di professionisti esterni, garantiscono che le figure coinvolte nei processi a rischio in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi siano informate e formate in tema di fiscalità.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti l'operazione medesima;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

Ciascun Dipendente opera, per quanto di sua competenza, affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della Società di riferimento sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Sarà compito di ciascun Dipendente a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge e dalla normativa speciale applicabile devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della Società di riferimento.

III.12. COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

In via generale, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società di riferimento;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento delle Società del Gruppo e dei rispettivi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge.

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per le Società del Gruppo devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo,

veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

È fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali o alle Società di Revisione.

È fatto divieto di porre in essere condotte simulate o, altrimenti, fraudolente, finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società del Gruppo, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

È vietato ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai Soci o ai Creditori.

È vietato istigare a corrompere e corrompere soggetti in relazione alla redazione di documenti contabili societari.

È vietato compiere operazioni, reali o simulate, che possano falsare le corrette dinamiche di formazione della domanda e dell'offerta di strumenti finanziari e il compimento di operazioni che possano trarre indebito beneficio dalla diffusione di notizie non corrette.

III.13. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Ogni utilizzatore dei sistemi informatici è responsabile della sicurezza dei sistemi informatici utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore, alle condizioni dei contratti di licenza e delle procedure interne aziendali.

Ogni Società del Gruppo utilizza le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività, nel pieno rispetto delle normative in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi e delle procedure aziendali definite.

Inoltre, non è consentito installare software privi di licenza sui computer o dispositivi di proprietà e/o in uso alle Società del Gruppo, ovvero utilizzare e/o copiare documenti e materiale protetto da copyright (registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche) senza l'autorizzazione espressa del legittimo detentore e salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

È fatto infine esplicito divieto di effettuare download illegali o trasmettere a soggetti terzi contenuti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

Agli utilizzatori dei sistemi informatici è fatto divieto di:

- intercettare comunicazioni o informazioni di terzi mediante Sistemi Informatici;
- danneggiare in qualsiasi modo informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico;
- diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- formare falsamente il contenuto di una comunicazione od alterare e sopprimere il contenuto di comunicazioni previamente intercettate, relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, per trarne profitto o recare ad altri danno.

Il Gruppo vieta la detenzione, riproduzione, commercializzazione, distribuzione o vendita di copie di software tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale senza avere l'autorizzazione dal titolare di questi diritti.

È fatto obbligo di prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso di strumenti informatici. In particolare, al fine di escludere comportamenti illeciti contrari alle norme vigenti in materia informatica, è vietato ai dipendenti e agli altri soggetti che operano per conto delle Società del Gruppo, anche tramite sistemi di terzi:

- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o mantenersi nello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso ai sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, procurando, riproducendo, diffondendo o consegnando codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso oppure fornire ad altri istruzioni idonee al predetto scopo;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare un sistema informatico o telematico o ad interrompere totalmente o parzialmente il suo funzionamento;
- intercettare fraudolentemente informazioni relative ad un sistema informatico o telematico (o intercorrenti tra più sistemi), ovvero impedire o interrompere illecitamente tali comunicazioni, o installare apparecchiature atte ad intercettarle;
- danneggiare informazioni, dati o programmi informatici altrui, ivi compresi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- commettere frode informatica con violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato di firma elettronica.

Inoltre, è fatto divieto di alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. III. 3 - COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – Sezione Frode informatica

È fatto obbligo di rispettare le procedure e istruzioni previste dalle Società del Gruppo in materia di privacy in favore degli interessati, ivi incluse, ma senza limitazione di, quelle che costituiscano oggetto di impegni scritti assunti in materia dalle Società in favore di terzi nella veste di eventuale responsabile esterno del trattamento.

III.14. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DI FALSO NUMMARIO

Il Gruppo condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

A tal fine è fatto obbligo di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.

III. 15. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Il Gruppo, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, vieta di:

- utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (es. portafogli elettronici, tessere viacard, tessere carburanti, vaglia postali),
- falsificare o alterare carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi,
- possedere, cedere o acquisire gli strumenti o documenti di cui ai punti sopra che siano di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi,
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere i reati di cui ai punti sopra, o sono specificamente adattati al medesimo scopo,
- detenere o diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando, senza averne diritto, dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si rinvia in tal senso agli obblighi e divieti riportati nel par. III.3 - COMPORTAMENTI NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI – Sezione Frode informatica.

È inoltre vietata la fittizia attribuzione o messa a disposizione ad altri di denaro, beni o altre utilità finalizzata ad agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di contrabbando.

Si precisa inoltre che è fatto divieto di porre in essere qualsiasi atto/comportamento che determini una apparenza giuridica difforme dalla realtà.

III.16. COMPORTAMENTI DA TENERE VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Non è consentita l'assunzione o comunque l'utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Ogni Società del Gruppo tiene monitorati i permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati dalla società, con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

È fatto assoluto divieto di:

- reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- servirsi di terzisti, appaltatori o fornitori che impieghino personale in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Inoltre, si ricorda che costituisce illecito penale promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso o favorirne la permanenza nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se i fatti di cui sopra:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Inoltre, è fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali delle Società del Gruppo ovvero divulgare mediante il sito web della Società di riferimento o del Gruppo o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesima di riferimento o dal Gruppo, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Pertanto, il Gruppo nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare tassativamente qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni criminali e si adopera per conoscere i propri partner commerciali ed ogni altro Soggetto Terzo con cui la Società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

III.17. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Si ricorda che costituisce illecito penale la partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o che fanno propaganda, incitano ovvero istigano, in tutto o in parte, la negazione, la minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Pertanto, ogni Società del Gruppo, nelle proprie attività imprenditoriali intende evitare qualsiasi contatto con soggetti a rischio di rapporti con organizzazioni simili; pertanto, si adopera per conoscere i propri partner commerciali, e ogni altro Soggetto Terzo con cui la società collabora, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

È fatto divieto accettare denaro o altre forme di finanziamento al fine di sostenere gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra.

Sono vietate inoltre la diffusione e utilizzo - attraverso gli strumenti di comunicazione riconducibili a una delle Società del Gruppo (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.) - di espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, essere intesi come propaganda razzista e xenofoba.

È altresì fatto divieto di affittare o concedere in comodato d'uso locali e spazi aziendali ad organizzazioni o movimento aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati in esame.

III.18. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DELLE FRODI IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO

È tassativamente vietato offrire o promettere denaro o altre utilità a partecipanti a competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo Stato, con l'intento di ottenere risultati diversi da quelli derivanti da un corretto e leale svolgimento della competizione.

È altresì vietato l'esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto, delle scommesse o dei concorsi pronostici riservati dallo Stato o da enti riconosciuti, sia su attività sportive gestite dal CONI e dall'UNIRE che su altre competizioni di persone o animali.

È illecito vendere in Italia, senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, biglietti di lotterie o partecipare a manifestazioni di sorte straniere, inclusa la raccolta di prenotazioni e la pubblicizzazione delle relative vincite.

È anche vietato organizzare, esercitare o raccogliere scommesse a distanza senza la concessione prevista dalla legge, o farlo con modalità tecniche non autorizzate, su qualsiasi gioco regolato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La pubblicità relativa a giochi, scommesse o concorsi, sia in Italia che all'estero, gestiti con modalità non conformi alla legge, è altresì vietata, salvo che non ricada in uno dei reati sopra indicati.

La partecipazione a concorsi, giochi o scommesse gestiti con modalità non legali o fuori dai casi di concorso nei reati previsti è vietata, così come lo svolgimento di qualsiasi attività finalizzata ad accettare, raccogliere o favorire la raccolta di scommesse, anche telefonicamente o telematicamente, in assenza della necessaria concessione, autorizzazione o licenza.

È altresì proibito raccogliere o prenotare giocate del lotto o scommesse per via telefonica o telematica senza la specifica autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le Società del Gruppo vietano qualsiasi comportamento – da parte di soggetti aziendali o terzi componenti di associazioni sportive riconosciute dallo Stato - che possa determinare una alterazione degli esiti di competizioni sportive dai quali la Società possa ricavare un vantaggio (es. nell'ambito di una sponsorizzazione).

Le Società del Gruppo vietano qualsiasi attività che implichi il compimento da parte di soggetti aziendali e/o agevolati il compimento da parte di terzi (es. affittuari) dei suddetti reati in tema di esercizio abusivo di gioco di scommessa e giochi d'azzardo, nell'interesse o a vantaggio di una Società del Gruppo. Pertanto, le Società del Gruppo si adoperano – e chiedono ai Soggetti terzi di adoperarsi – per conoscere le controparti commerciali, verificandone l'attendibilità commerciale e professionale.

III.19. COMPORTAMENTI A PREVENZIONE DEI REATI DI CONTRABBANDO

Tutte le attività e le operazioni poste in essere da e/o per conto di una Società del Gruppo devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti (in particolare il D.Lgs. 141/24, "Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione" e il D.Lgs. 504/1995 Testo Unico in materia di Accise), nonché dei principi di correttezza e trasparenza, allo scopo di prevenire la commissione di reati di contrabbando.

Ogni Società del Gruppo si impegna a garantire l'emissione di documentazione contabile o fiscale coerente, sia oggettivamente che soggettivamente, con le operazioni di importazione/esportazione dalla stessa effettivamente svolte.

È pertanto fatto divieto di introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni vigenti in materia.

Nello specifico è vietato:

- detenere, introdurre, far circolare nel territorio doganale o sottrarre alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo merci non unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- far uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali, omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- dichiarare qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato;
- per merci non unionali importate in franchigia o con riduzione dei diritti, attribuire una destinazione o uso diversi da quelli per cui è stata concessa la franchigia;
- utilizzare mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;
- nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, sottoporre le merci a manipolazioni artificiali o utilizzare mezzi fraudolenti per sottrarre merci al pagamento di diritti di confine dovuti;
- sottrarre all'accertamento o al pagamento le merci sottoposte ad accisa;
- attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, per eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando.

III.20. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE, SINDACALI E SOCIALI

Le Società del Gruppo contribuiscono al benessere e alla crescita della comunità in cui operano. A tal fine lo stesso si uniforma, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo il dialogo con le comunità locali, le istituzioni pubbliche che le rappresentano, le associazioni sindacali o di altra natura.

Le Società del Gruppo non erogano contributi a partiti o ad organizzazioni politiche, né in Italia né all'estero, né a loro rappresentanti o candidati, né effettuano sponsorizzazioni di congressi o feste che

abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

È tuttavia possibile contribuire con le organizzazioni di cui sopra laddove sussistano contemporaneamente tutti i seguenti presupposti:

- legalità della cooperazione;
- finalità riconducibile alla mission della Società;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione, da parte delle funzioni preposte, alla gestione di tali rapporti nell'ambito della Società.

È necessario improntare i propri rapporti con i rappresentanti di istituzioni politiche al più rigoroso rispetto della normativa vigente e delle direttive aziendali e alla massima trasparenza, integrità e imparzialità, astenendosi altresì dall'effettuare qualsiasi pressione diretta o indiretta.

Non si promuove né si intrattiene alcun genere di rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti nazionali o internazionali che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità penalmente illecite o, comunque, vietate dalla legge.

III. 21 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Nell'ambito delle condotte poste in essere contro il patrimonio culturale, il Gruppo tassativamente vieta di:

- impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenenti allo Stato sottraendoli a chi li detiene o appropriarsi di beni culturali altrui, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- acquistare, ricevere o occultare beni culturali provenienti da un altro delitto;
- formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- immettere sul mercato beni culturali senza averne la relativa l'autorizzazione;
- non presentare nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- importare ed esportare illecitamente beni culturali secondo quanto previsto dagli artt. 518-decies e 518-undecies c.p.;
- non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee;
- rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
- distruggere, disperdere, deteriorare, deturpare, imbrattare e usare illecitamente beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- contraffare, alterare o riprodurre un'opera arte ponendo in essere una delle condotte previste dall'art. 518-quaterdecies c.p.;
- sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici o istituti o luoghi della cultura.

III. 22 COMPORTAMENTI A CONTRASTO DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

È fatto obbligo di rispettare prassi etiche nella cattura, nel mantenimento, nella riproduzione, nell'allevamento, nel trasporto, nella movimentazione e nella macellazione degli animali nelle catene di

approvvigionamento delle pelli.

Il Gruppo condanna fermamente ogni comportamento che possa ledere il benessere e la dignità degli animali. Nello specifico è quindi tassativamente vietato:

- cagionare la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità;
- cagionare una lesione, per crudeltà o senza necessità ad un animale o sottoporlo a sevizie, comportamenti o a fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche;
- somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
- organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali;
- organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale;
- promuovere, organizzare o dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica;
- allevare o addestrare animali al fine di destinarli, sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi, alla loro partecipazione ai combattimenti o competizioni non autorizzati tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica;
- organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzati tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica;
- infliggere torture, ovvero causare sofferenze gravi e inutili agli animali, con l'intento di esercitare violenza fisica su di loro in modo protratto.
- organizzare, promuovere o partecipare a combattimenti tra animali, che sono destinati a soffrire per intrattenimento o scopi economici.
- partecipare, direttamente o indirettamente, a combattimenti tra animali, ovvero sostenere tali eventi in qualsiasi forma;
- uccidere o rendere inservibili o comunque deteriorare, senza necessità, tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compiere il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Ogni Società del Gruppo si impegna a prevenire tali comportamenti, a garantire che tutte le attività siano svolte in conformità con la normativa vigente e ad adottare ogni misura necessaria per evitare che vengano commessi reati che possano comportare l'applicazione di sanzioni interdittive per la Società stessa.

III.23. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI

È fatto obbligo di rispettare le normative in materia di tutela dei consumatori, in occasione di ogni contatto contrattuale e precontrattuale con i medesimi. Ferma la generalità di quanto precede, pertanto, il personale aziendale deve:

- rispettare integralmente i diritti dei consumatori, garantendo un prodotto sicuro e fornendo informazioni chiare e accurate;
- fornire informazioni veritiere e complete sui prodotti, vietando qualsiasi forma di comunicazione fuorviante o falsa;
- dichiarare chiaramente il prezzo dei prodotti e ogni costo aggiuntivo, evitando pratiche di pricing ingannevoli;
- proteggere la privacy dei dati dei consumatori e garantire che siano gestiti in modo sicuro e responsabile;
- definire politiche chiare e ragionevoli per resi e rimborsi e di informare i consumatori su come procedere in caso di problemi con i prodotti;
- gestire in modo adeguato i reclami e le segnalazioni dei consumatori, garantendo una risposta

tempestiva e professionale.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che è fatto divieto di:

- porre in essere pratiche commerciali sleali o scorrette, vietate dalla normativa,
- utilizzare comunicazioni fuorvianti o false riguardo ai prodotti o ai prezzi praticati al consumatore,
- utilizzare o divulgare in modo improprio i dati personali dei consumatori,
- fornire un servizio clienti che non rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa,
- implementare politiche di reso, rimborso e gestione reclami ingiuste o non trasparenti.

Il personale è tenuto, in particolare, ad osservare puntualmente, ai diversi livelli, i requisiti di conformità previsti dagli appositi protocolli in materia.

III.24. COMPORTAMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DI PRODOTTO

È fatto obbligo di osservare le normative in materia di sicurezza del prodotto in relazione alla vendita di prodotti destinati ad essere commercializzati ai consumatori finali. Il personale è tenuto, in particolare, ad osservare puntualmente le clausole in materia di sicurezza dei prodotti previste dagli appositi protocolli in materia.

È fatto obbligo osservare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza dei prodotti destinati, per vendita diretta o indiretta, ad essere commercializzati al consumatore finale, aderendo meticolosamente alle clausole specificate nei protocolli aziendali.

Deve essere garantito dunque un impegno costante nel monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza implementate, assicurandosi che soddisfino i requisiti legali previsti anche a tutela dei consumatori.

In particolare, si richiede ai Destinatari del presente Codice di:

- rispettare tutte le leggi, le normative e gli standard industriali applicabili alla sicurezza dei prodotti;
- eseguire controlli di qualità e sicurezza in tutte le fasi della produzione, dalla progettazione alla distribuzione;
- fornire informazioni accurate, complete, affidabili e veritiere sui prodotti soggetti normativa sulla sicurezza di prodotto e destinati ai consumatori;
- collaborare con le autorità di regolamentazione, i partner industriali e le eventuali associazioni di categoria a tutela dei consumatori per risolvere problematiche legate alla sicurezza di prodotto;
- documentare e segnalare, anche al pubblico, eventuali e potenziali rischi in materia di sicurezza di prodotto che possono arrecare danno al consumatore.

Conseguentemente, è fatto divieto di:

- occultare, alterare o distruggere qualsiasi informazione relativa alla sicurezza dei prodotti;
- ignorare o eludere le norme di sicurezza del prodotto o le procedure di controllo qualità;
- non segnalare problematiche di sicurezza del prodotto o ritardi nel risolvere questioni critiche;
- prendere decisioni in merito alla sicurezza del prodotto basate su interessi personali o finanziari;
- manipolare o falsificare i risultati dei test di sicurezza e di qualità dei prodotti.

Il personale è tenuto a partecipare attivamente a programmi di formazione e aggiornamento professionale per rimanere aggiornato con le evoluzioni normative e tecnologiche nel campo della sicurezza dei prodotti. Inoltre, è fondamentale stabilire una cooperazione proattiva con le autorità di regolamentazione, partecipando a ispezioni e fornendo tutte le informazioni richieste. Un aspetto cruciale è la gestione efficace delle non conformità: eventuali deviazioni dalle norme devono essere identificate e registrate tempestivamente, con azioni correttive intraprese senza indugio per mitigare i rischi e garantire la sicurezza.

SEZIONE IV – EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLE SUE VIOLAZIONI

IV.1. OSSERVANZA DEL CODICE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE

SOCIETÀ DOTATE DI MODELLO 231

Tutti i Segnalanti, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni del presente Codice, devono informarne senza indugio i Gestori delle Segnalazioni con le modalità, tramite i canali, e con le garanzie previste dalla *Procedura Whistleblowing (Segnalazione Illeciti)*, pubblicata sul sito istituzionale della Società in varie lingue al link <https://www.rinomastrotto.com/it/whistleblowing/> o resa separatamente disponibile ai destinatari del presente Codice.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, ovvero non riportare l'identità del segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire.

Il Gruppo adotta, inoltre, misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Il Gruppo prevede e garantisce apposite forme di tutela nei confronti dei c.d. “Soggetti Segnalanti” che effettuano in buona fede segnalazioni da qualunque forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per la specifica disciplina delle tutele previste, si rinvia a quanto previsto nella “*Procedura Whistleblowing (Segnalazione Illeciti)*”.

In generale, le informazioni e i dati personali acquisiti in applicazione del presente paragrafo sono trattati da parte dei Gestori delle Segnalazioni e dei soggetti autorizzati dalla Società per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 24/2023 e dal D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – “GDPR”) ed in conformità a quanto previsto nella informativa privacy in materia whistleblowing adottata.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla “*Procedura Whistleblowing (Segnalazione Illeciti)*”.

La gestione delle segnalazioni e le regole previste nel presente documento lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione in mala fede, calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Nel caso in cui i Gestori delle Segnalazioni riscontrino elementi che suggeriscono l'infondatezza di una segnalazione, effettuata in mala fede o con colpa grave, valuteranno le azioni necessarie per avviare eventuali procedimenti sanzionatori. A tal proposito, inoltre, il Sistema disciplinare adottato dalla Società di riferimento prevede specifiche sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni relative al Codice Etico o al Modello 231 che si rivelano infondate. Per segnalazioni che riguardano altri ambiti, si applica il sistema sanzionatorio aziendale.

Resta inteso che la Società di riferimento potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede o con colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

SOCIETÀ NON DOTATE DI MODELLO 231

Ciascuna Società del Gruppo non dotata di Modello 231 nomina un Garante del Codice Etico e di Comportamento 231, designato come Gestore delle Segnalazioni, al quale potrà essere segnalata ogni violazione del presente Codice, secondo le modalità e attraverso i canali appositamente previsti e che opera in conformità alle garanzie previste dalla “*Procedura Whistleblowing (Segnalazione Illeciti)*”

IV.2. SANZIONI

La violazione delle norme di comportamento fissate nel Codice e nelle procedure aziendali compromette il rapporto di fiducia tra la singola Società del Gruppo e chiunque commetta la violazione (Destinatari).

Si precisa che costituisce violazione del Modello e della Procedura Whistleblowing anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello e della Procedura Whistleblowing;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello, della Procedura Whistleblowing e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Le violazioni, una volta accertate, saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – compatibilmente con quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice sono adottati dall'azienda di appartenenza in linea con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Tali provvedimenti possono comprendere anche l'allontanamento degli stessi responsabili dalla Società di appartenenza o da ogni altra Società del Gruppo.

Nei confronti dei soggetti che non siano legati ad una Società del Gruppo da un rapporto di lavoro dipendente, le violazioni del Codice saranno sanzionate con l'applicazione dei rimedi civilistici previsti dall'ordinamento.

SEZIONE V – RIFERIMENTI

- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e aggiornamenti successivi
- Linee Guida Confindustria per la costruzione del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001 – edizione giugno 2021
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione